Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Sabato, 2 giugno** | **Numero 129**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO

Gli uffici della " Gazzetta ufficiale „ sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della " Gazzetta ufficiale „ presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1120, che istituisce una tassa d'ingresso per la monumentale Certosa di Calci (Pisa).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);
Veduto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1901, n. 524;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'ingresso alla monumentale Certosa di Calci (Pisa) sarà pagata una tassa di lire due dagli adulti e di lire una dai fanciulli di età inferiore ai dodici anni.

La domenica l'entrata sarà gratuita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
Dell'istruzione media

CAPO. I.
Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori

Art. 1.

Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

Art. 2.

Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli Istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.

Art. 3.

I professori degli Istituti medi sono nominati per concorso, secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di famiglia.

Art. 4.

I concorsi hanno luogo per titoli e per esami; sia per accedere alle cattedre delle sedi di primaria importanza (concorsi speciali) sia per accedere a quelle delle sedi di secondaria importanza (concorsi generali).

Tuttavia per effetto di concorso speciale si potrà accedere altresì alle cattedre delle sedi di secondaria importanza.

Il regolamento stabilisce quali siano le sedi di primaria importanza.

Art. 5.

Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.

Per decreto Reale verranno indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi secondo le varie discipline e gruppi di discipline.

Art. 6.

Il vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario.

Il professore straordinario è promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di prova.

Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario è dispensato dal servizio alla fine del triennio od anche prima.

Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da Istituto di primo ad Istituto di secondo grado, o da un Istituto ad un altro di tipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento all'altro di uno stesso Istituto, o dal corso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo Istituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale di prova.

Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titoli di ordinario e, agli effetti dello stipendio la propria anzianità; ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 7.

Le nomine ed i passaggi, di cui all'articolo precedente, decorrono dal 1° ottobre.

Art. 8.

I professori straordinari ed ordinari sono distribuiti per i vari tipi di Istituti e per le varie discipline nei ruoli *A*, *B*, *C*, giusta l'annessa tabella n. 1.

Art. 9.

Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 2. Ad essi inoltre è corrisposta una indennità di studio, non computabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa.

Il professore consegue, dalla promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due aumenti quinquennali.

Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue, l'aumento di stipendio con l'anticipazione di un anno.

La qualifica di merito distinto non può attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline in ciascun tipo e grado di Istituti, ad un numero di professori superiore ad un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianità.

Art. 10.

Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra a far parte del rispettivo Ruolo d'onore di cui all'annessa tabella n. 3, con stipendio determinato in base alla propria anzianità, oltre l'indennità di studio.

Il professore appartenente al ruolo d'onore, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, sarà restituito al ruolo comune e vi avrà il posto e lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse mai uscito.

Art. 11.

I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di Istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle.

Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, il professore non può impartire altri insegnamenti nè presso il proprio Istituto nè presso altri Istituti di istruzione media pubblici o privati.

È vietato di impartire lezioni private per più di un'ora il giorno e agli alunni del proprio Istituto.

Anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi così da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in modo sconveniente alla dignità sua e della scuola.

Art. 12.

A capo di ogni Istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il Collegio dei professori.

I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.

I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al II ruolo i presidi di ginnasio isolato e di scuola complementare; tutti gli altri presidi appartengono al I ruolo.

È consentito il passaggio dall'uno all'altro ruolo secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.

I presidi possono, su domanda o d'autorità, essere restituiti nel ruolo d'insegnanti al quale appartenevano all'atto della nomina a presidi.

Art. 13.

Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui all'annessa tabella n. 4.

Al preside che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda sia d'autorità, verrà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse sempre rimasto nel ruolo stesso.

Art. 14.

I presidi dei licei-ginnasi, degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali sono dispensati dall'insegnamento.

Sono inoltre dispensati dall'insegnamento i presidi degli altri Istituti la cui popolazione scolastica sia da un biennio superiore ai 250 alunni.

Il preside con insegnamento ha per la sua disciplina lo stesso orario d'obbligo d'un professore.

Ai presidi è fatto divieto di insegnare in altri Istituti, di impartire lezioni private e di esercitare qualunque professione libera.

Art. 15.

Ai presidi è data, oltre lo stipendio, una speciale indennità di carica che varia a seconda della popolazione scolastica, come è stabilito nell'annessa tabella n. 5.

Art. 16.

Con l'ufficio di professore o di preside negli Istituti medi governativi è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali.

Art. 17.

I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.

Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei professori il Ministro avrà riguardo al merito e alle riconosciute esigenze di famiglia e, a parità di condizioni, all'anzianità di ruolo.

Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei presidi, il Ministro avrà riguardo al merito.

Art. 18.

Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando l'ulteriore sua permanenza nell'Istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o quando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.

Art. 19.

Contro i trasferimenti è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide, inteso il parere della apposita Commissione consultiva esistente presso il Ministero. Tale decisione ha il carattere di provvedimento definitivo.

Art. 20.

I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni.

Il Ministro, inteso il parere della Commissione di cui all'articolo 19, può dispensare i professori ed i presidi dal servizio, in qualunque tempo, quando li riconosca non più idonei fisicamente, intellettualmente o moralmente a prestare opera proficua alla scuola.

Art. 21.

Ai presidi ed ai professori si applicano le stesse norme che agli impiegati civili riguardo all'aspettativa ed ai congedi quando siano chiesti per comprovati motivi di salute.

Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 30 settembre. Egualmente avrà termine col 30 settembre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di quindici giorni.

Art. 22.

Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° l'ammonizione;

2° la censura;

3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

4° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un mese;

5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;

6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

7° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Il preside, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, è restituito, senz'altro al ruolo a cui apparteneva all'atto della nomina.

Art. 23.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura, per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari.

Art. 24.

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione di cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro, che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovrà udire il parere della Commissione indicata nell'art. 19.

Contro la punizione di cui al n. 3, quando sia inflitta dal provveditore, è ammesso ricorso al Ministro, che decide, inteso il parere della Commissione di cui all'art. 19.

Art. 25.

I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d'urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.

Art. 26.

Ai presidi e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente per gli impiegati civili dello Stato

in quanto n n sia in cont asto con le norme di cui al presente decreto.

Art. 27.

Le supplenze ai posti di ruolo e gl'incarichi di insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.

Contro il conferimento delle supplenze è degli incarichi è ammesso il ricorso al provveditore agli studi, la cui decisione ha carattere definitivo.

La misura della retribuzione per le supplenze e gli incarichi di qualunque specie è stabilita nell'annessa tabella n. 6.

In nessun caso l'orario del supplente e dell'incaricato può superare le 24 ore settimanali di lezione.

Art. 28.

Nessuna classe può avere più di 35 alunni.

Il numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di ruolo è determinato ogni biennio in base alle norme stabilite per ciascun tipo di Istituti, con decreto del Ministro dell'istruzione, d'accordo con quello delle finanze.

La ripartizione delle cattedre tra i vari Istituti è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 29.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Giunta per l'istruzione media, nominata con decreto Reale, composta del provveditore agli studi, presidente, di un professore universitario o di altra persona di eminenti meriti letterari o scientifici, di due presidi di scuole medie e di un professore ordinario di Istituto medio di secondo grado.

I componenti di detta Giunta durano in carica quattro anni e possono venire confermati.

Art. 30.

Le scuole medie dei Collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Spettano ai comandanti dei Collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuole medie.

Art. 31.

Per l'insegnamento nei Collegi militari il Ministero dell'istruzione mette a disposizione del Ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.

Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di Istituti per i quali sono messi a disposizione.

Per tutta la durata dell'insegnamento presso i Collegi militari, i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Art. 32.

I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione, che siano prescelti dal Ministro degli affari esteri o da quello delle colonie con il consenso del Ministro dell'istruzione, per le rispettive scuole, continueranno ad appartenere, per tutti gli effetti, ai ruoli di provenienza delle scuole medie del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti.

Art. 33.

Ogni anno possono essere mandati in missione all'estero a perfezionarsi nelle lingue straniere venti insegnanti di ruolo, i quali god anno, oltre lo stipendio, di un'indennità di missione da determinarsi, volta per volta, di concerto con il Ministero delle finanze, avuto riguardo alle particolari circostanze di luogo e di tempo. La missione non può essere rinnovata per più di un anno.

CAPO II.

Dell'istruzione complementare

Art. 34.

L'istruzione complementare fa seguito a quella che s'impartisce nella scuola elementare e la compie. È data nella scuola complementare.

Art. 35.

La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia; matematica, scienze naturali e computisteria; disegno; una lingua straniera; stenografia; calligrafia.

Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

Art. 36.

Nessuna scuola complementare può avere un numero di classi superiore a ventiquattro.

Art. 37.

È consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo.

Una classe può essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'art. 28.

Art. 38.

L'annessa tabella n. 7, stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti unico insegnamento si provvede alla istituzione di una o più cattedre di ruolo, oltre quella del corso ordinario, in base al numero complessivo delle ore d'insegnamento impartite per quella disciplina o gruppo di discipline nell'Istituto, da almeno un biennio, con le norme da stabilirsi nel regolamento, il quale sarà emanato su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO III.

Dell'istruzione classica

Art. 39.

L'istruzione classica ha per fine di preparare alle Università ed agli Istituti superiori.

È di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.

Art. 40.

Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia; matematica; una lingua straniera dal secondo anno.

Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica; la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.

Art. 41.

Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante concorso.

Art. 42.

Il liceo è di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia dell'arte.

Art. 43.

Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi.

In non più di un terzo dei licei-ginnasi può essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.

Art. 44.

L'annessa tabella n 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall'annessa tabella n. 17.

CAPO IV.

Dell'istruzione tecnica.

Art. 45.

L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. E' impartita nell'Istituto tecnico.

Art. 46.

L'Istituto tecnico è di otto anni.

I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.

Art. 47.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina; storia e geografia; matematica; disegno; una lingua straniera; stenografia.

Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

Art. 48.

Il corso superiore può essere costituito dalla Sezione di commercio e di ragioneria e dalla Sezione di agrimensura o da una sola delle dette sezioni.

Art. 49.

La sezione di commercio e ragioneria prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; due lingue straniere; computisteria e ragioneria; istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica; chimica merceologica; calligrafia.

Art. 50.

La sezione di agrimensura prepara alla professione di geometra.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale; costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico; chimica; legislazione rurale; disegno.

Art. 51.

Ogni Istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore.

In non più di un terzo degli Istituti tecnici possono istituirsi fino a tre corsi completi per il primo quadriennio e per la sezione di commercio e ragioneria.

E' vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 52.

L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun Istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

CAPO V.

Dell'istruzione magistrale.

Art. 53.

L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli Istituti magistrali.

L'Istituto magistrale è di sette anni; i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.

Art. 54.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina dal secondo anno storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 55.

Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 56.

Ogni Istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non più di 40 Istituti può istituirsi un terzo corso completo nei primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre.

Nelle sedi in cui esista un liceo femminile è consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro classi dell'Istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 57.

Ad ogni Istituto magistrale è annesso un Giardino d'infanzia o una Casa dei bambini.

Art. 58.

Gli Istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10.

Le sedi dei detti Istituti possono esser variate per decreto Reale, ma non può essere aumentato il numero totale di essi.

Art. 59.

L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni Istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

CAPO VI.

Dei licei scientifici

Art. 60.

I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.

Art. 61.

Il liceo scientifico è di quattro anni.

Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi.

È vietata la formazione di classi aggiunte oltre ai corsi completi.

Art. 62.

Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine: storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera; disegno.

Art. 63.

L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 64.

All'istituzione dei RR. licei scientifici può provvedersi con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAP. VII.

Dei licei femminili

Art. 65.

I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano nè agli studi superiori nè al conseguimento di un diploma professionale.

Art. 66.

Il liceo femminile è di tre anni.

Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi completi.

È vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 67.

Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica: due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte: disegno: lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale danza.

Art. 68.

L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 69.

È autorizzata l'istituzione per decreto Reale di non oltre 20 Regi licei femminili in tutto il Regno.

CAP. VIII.

Degli esami e degli studenti

Art. 70.

L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo in tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.

Art. 71.

Gli esami delle scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.

Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.

Con esame di idoneità accedono alle classi, per cui non è prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.

Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'art. 83.

L'esame di licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno può esserne esonerato.

L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici.

Mediante l'esame di maturità si accede alle Università e agli Istituti superiori, salvo gli Istituti superiori di Magistero.

Art. 72.

Un esame unico di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'Istituto tecnico ed al corso inferiore dell'Istituto magistrale; un diverso esame di ammissione dà accesso alla scuola complementare.

Agli esami di cui al precedente comma può presentarsi solo chi compia, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età.

Art. 73.

Può presentarsi ad esame d'ammissione diverso da quello per la 1ª classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale di studi.

Il candidato all'esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovrà aver conseguito, almeno quattro anni prima, l'ammissione a scuola media di primo grado.

L'alunno proveniente da scuola non governativa nè pareggiata che abbia conseguito almeno cinque anni prima l'ammissione al ginnasio può aspirare all'ammissione al liceo senza aver conseguito l'ammissione alla quarta ginnasiale.

Art. 74.

Può presentarsi all'esame di maturità chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi.

Chi compie nell'anno in corso i 23 anni di età può presentarsi all'esame di maturità senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.

Art. 75.

L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato di un anno per ciascun grado di scuola se concorrano speciali condizioni di età o di profitto.

Art. 76.

Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammis-

sione, gli alunni delle scuole Regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell'art. 83; gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per esame di idoneità, al quale possono presentarsi purchè abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola dello stesso grado di cuola a cui aspirano, tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

Art. 77.

Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile Regi o pareggiati alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almeno tre anni, l'ammissione alla prima classe delle scuole stesse.

Art. 78.

Gli esami hanno luogo dopo il 30 giugno. Le prove previste nell'art. 83 hanno luogo normalmente nei primi dieci giorni di ottobre.

Art. 79.

Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno.

Art. 80.

Al termine di ciascun bimestre di scuola e al termine delle lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 81.

Per ottenere l'ammissione, l'idoneità, la licenza, l'abilitazione e la maturità è necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie affini.

Art. 82.

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.

Art. 83.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.

Art. 84.

Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata può frequentarsi soltanto per due anni.

Art. 85.

I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto Reale, che stabilirà gli orari d'insegnamento.

Art. 86.

Sono sedi degli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza tutte le scuole Regie o pareggiate.

Art. 87.

Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di idoneità e di licenza è presieduta dal preside dell'Istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta:

1° per l'esame d'ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di cuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni

2° per l'esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira;

3° per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa.

I componenti le Commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneità e di licenza, dal preside.

Art. 88.

Sono sedi degli esami di abilitazione:

a) alle professioni cui prepara l'Istituto tecnico, le città capoluogo di Provincia;

b) all'insegnamento elementare, le città in cui sono i Provveditorati agli studi.

Art. 89.

Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo è composta: in maggioranza di professori degli Istituti tecnici di altre Provincie, e di due persone che abbiano dato prova di notevole perizia nello esercizio della professione, cui il candidato aspira. Essa è presieduta dal professore più anziano.

Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera *b)* del precedente articolo è composta: in maggioranza di professori di Istituto magistrale, d'un professore universitario che la presiede, e d'un direttore didattico.

Art. 90.

Le Commissioni, di cui al precedente articolo, sono nominate dal Ministro su proposta dei provveditori agli studi e debbono essere rinnovate ogni anno, per intiero.

Art. 91.

Gli esami di maturità per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che saranno indicate nel regolamento, gli esami di maturità per i provenienti dal liceo scientifico in non più di venti sedi. In una stessa sede può essere costituita più di una Commissione.

Art. 92.

Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita:

a) per almeno due terzi, di professori di scuola di secondo grado;

b) per non più di un terzo, di professori universitari o liberi docenti.

Alla Commissione così costituita si aggiunge un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento.

Le Commissioni di maturità sono nominate dal Ministro. Nella imminenza dell'esame, la sostituzione dei commissari, che vengano a mancare per qualsiasi causa, è disposta dal provveditore agli studi.

Ciascun commissario deve astenersi dal giudicare i candidati che siano stati da esso privatamente o pubblicamente istruiti.

Art. 93.

Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità da stabilirsi per regolamento ai componenti le Commissioni

giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri elementari facenti parte delle Commissioni dell'esame di ammissione. Il regolamento sarà emanato su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.

Art. 94.

Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di maturità, deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provvenga da scuola privata o paterna, un documento che attesti degli studi compiuti.

Sarà ogni anno pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero l'elenco degli Istituti, i quali negli esami dei propri alunni, abbiano dato migliori risultati.

Art. 95.

La promozione, l'idoneità e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi Istituto governativo o pareggiato.

Art. 96.

Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14.

Con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalità per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.

CAPO IX.

Del personale di segreteria, degli assistenti, dei macchinisti e bidelli

Art. 97.

Il personale di segreteria dei licei ginnasi e degli istituti magistrali è a carico dello Stato, quello delle scuole complementari e dei licei femminili è a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici e degli Istituti tecnici a carico delle provincie.

In deroga al precedente comma è a carico dello Stato il personale di segreteria delle scuole complementari della Basilicata e della Sardegna e degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.

Gli assistenti e i macchinisti degli Istituti tecnici e dei licei scientifici sono a carico delle Provincie, eccettuati quelli degli Istituti tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato.

Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli Istituti tecnici di Modica e di Udine.

Art. 98.

Il ruolo dei segretari delle scuole medie è unico.

I segretari hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 15 e sono nominati in seguito a concorso, al quale possono partecipare cittadini italiani muniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

Ogni liceo-ginnasio e ogni Istituto magistrale ha un segretario di ruolo.

Presso i licei e i ginnasi isolati aventi da un biennio almeno 100 alunni, l'ufficio di segretario è affidato per incarico con l'annua retribuzione di lire mille.

Gli assistenti sono in numero di tre in ciascun Istituto tecnico ed hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 16.

Art. 99.

I macchinisti dei licei ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei ginnasi della Sicilia che sono a carico dei Comuni.

Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccettochè per quanto riguarda i titoli attestanti la preparazione culturale e tecnica.

Art. 100.

Il personale di servizio dei licei ginnasi è a carico dello Stato, quello degli Istituti magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici e degli Istituti tecnici a carico delle Provincie.

In deroga al precedente comma è a carico dei Comuni il personale di servizio dei licei-ginnasi della Sicilia, a carico dello Stato quello delle scuole complementari e degli Istituti magistrali della Basilicata e della Sardegna, degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.

Art. 101.

Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli, i quali attendono alla completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loro affidato dai presidi.

I bidelli hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 18.

Il regolamento stabilirà le modalità per la loro nomina e il loro licenziamento e le punizioni cui sono soggetti.

Art. 102.

Ogni liceo-ginnasio, Istituto magistrale ed Istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da uno a quattro.

Il numero complessivo dei posti di bidello sarà ogni anno stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione d'accordo con quello delle finanze.

CAPO X.

Degli edifici scolastici e dell'arredamento

Art. 103.

Le Provincie, per gli Istituti tecnici e i licei scientifici, ed i Comuni, per ogni altro ordine di scuole medie, sono obbligati ad apprestare l'edificio scolastico e a mantenerlo in buono stato. Le une e gli altri sono obbligati, altresì, all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e ad ogni spesa d'ufficio, e, solo per ciò che riguarda gli Istituti tecnici ed i licei scientifici, al materiale didattico e scientifico.

Al materiale didattico e scientifico di ogni altro ordine di scuole provvede lo Stato.

I Comuni hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla custodia, all'illuminazione e al riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'Ente nazionale per l'educazione fisica.

Art. 104.

Per la costruzione o il restauro degli edifizi scolastici gli Enti obbligati a termini dell'articolo precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai Comuni per la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.

CAPO XI.

Degli Istituti pareggiati.

Art. 105.

Le scuole medie, ad eccezione degli Istituti magistrali, mantenute da Enti morali possono essere pareggiate alle Regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti.

Art. 106.

La nomina le promozioni e il licenziamento degli insegnanti

di scuole medie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative.

Per la nomina, gli Enti possono derogare dal concorso se gli insegnanti da nominare occupino già un posto di ruolo per la stessa disciplina o gruppo di discipline in scuole Regie o pareggiate dello stesso tipo e grado o siano compresi in graduatorie di vincitori di concorsi a tali cattedre in attesa di nomina.

Art. 107.

Gli insegnanti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti.

Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuola Regia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'Ente medesimo e lo Stato in conformità dell'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 108.

L'ufficio di preside in una scuola media pareggiata è conferito mediante concorso per titoli fra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno degli insegnanti della scuola fornito di laurea.

L'ufficio di preside può esser conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.

Art. 109.

Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie pareggiate si applicano, quanto alle punizioni, le norme stabilite dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto.

Art. 110.

Il regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le condizioni per l'assunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnante della scuola stessa.

Art. 111.

In caso di soppressione di una scuola media pareggiata, gli insegnanti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre governative, per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.

Art. 112.

Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passino, per effetto di regificazione o di concorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme stabilite dall'art. 6 del presente decreto.

Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.

Capo XII.

Degli Istituti privati

Art. 113.

È data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di 30 anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un Istituto di istruzione media, con o senza convitto purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1° che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti per insegnare in una scuola media governativa, o titoli equipollenti;

2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà stata annunciata al pubblico l'apertura dell'Istituto. Modificazioni al sovraindicato programma debbono essere annunciate con eguale pubblicità;

3° che l'Istituto sia sempre aperto al provveditore agli studi e ad ogni persona cui il Ministro abbia dato speciale incarico di ispezionarlo;

4° che per l'educazione fisica si uniformi a quanto è stabilito per gli alunni delle scuole medie governative.

Art. 114.

Chi vuole usare della facoltà di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al provveditore agli studi, tre mesi prima dell'inizio delle lezioni.

Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomi degl'insegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati all'Istituto.

Il provveditore, riscontrata la regolarità dei documenti, deve accertarsi, con ogni mezzo, della idoneità dei locali ed assumere tutte le necessarie informazioni sulla moralità del richiedente.

Se entro due mesi dalla domanda non interviene per parte del provveditore un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, l'Istituto può essere aperto, e, finchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non può essere chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principi che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però l'Istituto non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui può esserlo, a tenore di quest'articolo, la domanda sarà considerata come non avvenuta.

Art. 115.

I motivi dell'opposizione all'apertura di un Istituto possono essere sottoposti, sull'istanza del richiedente, al giudizio della Giunta per l'istruzione media.

Al giudizio della stessa Giunta devono essere sempre sottoposte le cause che possano rendere necessaria la chiusura di questi Istituti.

In ogni caso alla chiusura non si può far luogo se non per decreto Ministeriale.

Art. 116.

Nei casi d'urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un Istituto privato.

Art. 117.

Gli Istituti ed i corsi d'istruzione media che vengano aperti senza che si sia adempiuto alle prescrizioni degli articoli 113 e 114 sono, senz'altro, chiusi e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa estensibile dalle mille alle cinquemila lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

TITOLO II.

Dei convitti nazionali

Capo I.

Del patrimonio e dell'amministrazione

Art. 118.

I convitti nazionali hanno per iscopo di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

Art. 119.

I convitti nazionali sono Istituti pubblici con piena personalità giuridica.

Essi sono sottoposti alla tutela della Giunta per l'istruzione media e all'alta vigilanza del Ministero dell'istruzione.

Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato: ad ogni altra spesa i convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.

Art. 120.

I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuole stesse e per gli stipendi dei funzionari dei convitti medesimi.

I convitti nazionali di Genova, Novara, Torino e Voghera hanno, con esenzione da qualsiasi tassa, il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati col decreto Luogotenenziale 25 agosto 1848, n. 777, e col R. decreto 4 ottobre 1848, n. 819.

Art. 121.

L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un Consiglio, composto:

a) del rettore, presidente:

b) di due delegati, l'uno del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai Consigli medesimi anche fuori del loro seno;

c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie frequentate dai convittori;

d) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della Provincia.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

Art. 122.

Il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'Istituto, alla conservazione, all'utile trasformazione ed all'incremento del suo patrimonio.

Art. 123.

Pei contratti che non eccedano il valore di lire tre mila, il Consiglio di amministrazione potrà, previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata.

Per le forniture dei generi alimentari e per i bisogni immediati dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare che si provveda anche ad economia.

Alla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi, e dei regolamenti con dolo o grave colpa.

Art. 124.

I Convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale.

Art. 125.

Il Consiglio d'amministrazione dei convitti nazionali, può essere sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli. In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del Convitto.

CAPO II.

Del personale direttivo, educativo e contabile

Art. 126.

Il personale dei Convitti nazionali comprende:

a) istitutori;

b) maestri elementari;

c) vice-economi;

d) vice-rettori;

e) economi;

f) rettori.

Il ruolo organico del detto personale è stabilito dall'annessa tabella n. 19.

Gli stipendi relativi sono stabiliti e disciplinati dall'annessa tabella n. 20.

Art. 127.

Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

Nel bando di concorso sarà espressamente indicato il numero dei posti dei Convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare soltanto le donne.

I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole l'istitutore straordinario è licenziato alla fine dell'anno o anche prima.

Art. 128.

I maestri elementari interni dei Convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per esami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 129.

Al posto di vice economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere.

Gli istitutori straordinari ed effettivi, anche se sforniti del titolo, di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere ammessi al concorso purchè siano provvisti della laurea rilasciata dalle Facoltà di giurisprudenza o dagli Istituti superiori di commercio.

I vincitori conseguono il titolo e il grado di vice economo straordinario e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole il vice economo straordinario è licenziato o restituito al suo precedente grado di istitutore alla fine dell'anno o anche prima.

Art. 130.

I vice rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra gli istitutori, forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

Gli economi sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice economi che abbiano almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

I rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di ammi-

nistrazione del Ministero, tra i vice rettori, forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio nel grado di vice rettore.

Art. 131.

Il rettore è il capo del convitto e ne ha la rappresentanza legale.

Egli è responsabile del buon andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.

Art. 132.

L'economo, che è tenuto a prestare cauzione nella misura stabilita dal regolamento, è incaricato, sotto la direzione e la vigilanza del rettore, di tutto ciò che concerne l'Amministrazione, la contabilità e il servizio interno del Convitto.

Art. 133.

Qualora il conto consuntivo annuale d'un Convitto si chiuda con disavanzo, il Ministro dell'istruzione disporrà immediatamente un'inchiesta contabile a carico del rettore e dell'economo

Art. 134.

In ciascun Convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun Consiglio di amministrazione.

Per la nomina ai posti di istitutore assistente sarà data la preferenza a coloro che ri ultino inscritti alla Facoltà di lettere e di filosofia delle Regie Università e degli Istituti superiori.

Agli istitutori assistenti verrà corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire duemila, oltre il vitto e l'alloggio, a carico del bilancio del Convitto.

Art. 135.

Il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei Convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato, agli effetti dei concorsi a cattedre nelle scuole medie, titolo pari a quello dell'insegnamento nelle scuole medesime.

Art. 136.

I funzionari di ruolo dei Convitti nazionali possono essere ammessi, purchè celibi, a sedere alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunità, con l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione del Convitto una somma mensile, pari alla effettiva spesa, accertata dal Consiglio d'amministrazione sulla base della media giornaliera.

La concessione di cui al precedente comma, può essere fatta anche ai funzionari di ruolo ammogliati per quei periodi dell'anno nei quali abbiano la famiglia dimorante altrove o quando esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 137.

Ai funzionari di ruolo dei Convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.

Le norme per l'assunzione in servizio ed il licenziamento degli istitutori assistenti e per le punizioni a loro carico saranno stabilite dal regolamento, il quale disciplinerà anche il trattamento del personale per gli insegnamenti interni e per il personale subalterno proprio a ciascun Convitto.

CAPO III

Dei convittori

Art. 138

Ai Convitti nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici.

Il regolamento stabilirà le norme e le modalità per l'ammissione e le speciali condizioni per la dispensa del limite massimo di età.

Art. 139.

I convittori frequentano le scuole elementari interne o le scuole pubbliche di istruzione media.

Art. 140.

La misura della retta annuale dei convittori è fissata dal Consiglio d'amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria in sede di bilancio.

Art. 141.

All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti.

Inoltre in ciascun convitto sarà svolto, secondo norme fissate dal regolamento, un corso di istruzione premilitare, su programma stabilito dal Ministero della guerra, per i convittori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I convittori, che abbiano frequentato il prescritto biennio, e superati i relativi esami, conseguiranno un brevetto di compiuta istruzione premilitare e godranno dei vantaggi ad esso inerenti.

Disposizioni generali e finali

Art. 142.

Il Ministro dell'istruzione è autorizzato ad apportare all'ordinamento interno degli Istituti delle nuove Provincie quelle variazioni che siano rese necessarie dalla diversità della lingua di insegnamento, senza, peraltro, modificare nè il numero delle cattedre di ciascun Istituto, nè gli stipendi dei professori.

Art. 143.

Le Giunte per l'istruzione media di cui all'art. 29 sostituiranno dal 1° luglio 1923 le attuali Giunte provinciali per le scuole medie.

Art. 144.

Saranno applicate, con effetto dal 1° ottobre 1923, le norme riguardanti lo stato economico dei presidi e dei professori; i ruoli organici del personale; il conferimento delle supplenze e degli incarichi; l'ordinamento degli Istituti; l'incompatibilità di altro ufficio con quello di preside o di professore; i congedi e le aspettative per ragioni di famiglia.

Saranno applicate invece con l'anno scolastico 1923-924 le norme relative agli esami ed all'esonero dei presidi dall'insegnamento e la tabella delle tasse scolastiche; e col 1° gennaio 1924 la norma di cui all'art. 120.

Art. 145.

Sono abrogate le leggi 12 luglio 1896, n. 293; 8 aprile 1906, n. 141; 8 aprile 1906, n. 142; 16 luglio 1914, n. 679; 22 dicembre 1921, n. 2057; fatta eccezione per le norme relative alla sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

E', inoltre, abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 146.

Con altro decreto saranno dettate le norme transitorie per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella 1.

Distribuzione dei professori nei vari ruoli.

(Art. 8).

Ruolo *A*	Ruolo *B*	Ruolo *C*
Insegnanti:	Insegnanti:	Insegnanti:
del liceo classico;	di materie letterarie nel corso inferiore del ginnasio;	del giardino d'infanzia annesso all'Istituto magistrale;
del liceo scientifico (1);	del corso inferiore dell'Istituto tecnico;	
del corso superiore dell'Istituto tecnico (1);	del corso inferiore dell'Istituto magistrale;	di musica e canto nell'istituto magistrale.
del liceo femminile (1);	di scuola complementare;	
del corso superiore dell'Istituto magistrale (1);	di disegno nell'Istituto magistrale, nell'Istituto tecnico, nel liceo scientifico e nel liceo femminile.	
del ginnasio (1).		

(1) Purchè non esplicitamente assegnati ad altri ruoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 2.

Stipendi dei professori appartenenti ai ruoli comuni e loro indennità di studio

(Art. 9).

	Ruolo *A*	Ruolo *B*	Ruolo *C*
Stipendio dello straordinario	L. 7.500	L. 7.000	L. 5.100
Stipendio iniziale dell'ordinario	» 8.300	» 7.700	» 5.900
Stipendio dell'ordinario col 1° aumento quadrien.	» 9.200	» 8.600	» 6.700
» » 2° » »	» 10.100	» 9.500	» 7.500
» » 3° » »	» 10.900	» 10.300	» 8.300
» » 4° » »	» 11.700	» 11.100	» 9.000
» » 1° » quinquen.	» 12.500	» 11.900	» 9.700
» » 2° » »	» 13.300	» 12.700	» 10.400
Indennità di studio dello straordinario	» 1.500	» 1.000	» 500
Indennità di studio dell'ordinario	» 2.800	» 2.500	» 1.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 3.

Stipendi dei professori appartenenti ai ruoli d'onore.

(Art. 10).

	Ruolo d'onore *A*	Ruolo d'onore *B*	Ruolo d'onore *C*
Stipendio di ordinario col 2° aumento quadrien.	L. 11.100	L. 10.500	L. 8.500
» » 3° » »	» 11.900	» 11.300	» 9.300
» » 4° » »	» 12.700	» 12.100	» 10.000
» » 1° » quinquen.	» 13.500	» 12.900	» 10.700
» » 2° » »	» 14.300	» 13.700	» 11.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 4.

Stipendi dei Presidi.

(Art. 13).

	Categ. I	Categ. II
Dopo un quadriennio dalla nomina ad ordinario come insegnante	L. 14.000	L. 13.000
Dopo il secondo quadriennio dalla nomina ad ordinario	» 15.000	» 14.000
Dopo il terzo quadriennio della nomina ad ordinario	» 16.000	» 15.000
Dopo il quarto quadriennio della nomina ad ordinario	» 17.000	» 16.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 5.

Indennità di carica dei Presidi.

(Art. 15).

Ai Presidi d'Istituti la cui popolazione scolastica sia superiore ai 600 alunni	L. 4.500
Ai Presidi d'Istituti la cui popolazione scolastica sia inferiore ai 600 alunni, ma superiore ai 400	» 3.000
Ai Presidi d'Istituti la cui popolazione scolastica sia inferiore ai 400 alunni, ma superiore ai 200	» 2.000
Ai Presidi d'Istituti la cui popolazione scolastica sia inferiore ai 200 alunni	» 1.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 6.

Retribuzioni dei professori supplenti e incaricati.

(Art. 27).

Al professore supplente o incaricato sarà corrisposta nei mesi di lezioni e di esami, e sempre per il servizio effettivamente prestato, per ogni ora settimanale di lezione una retribuzione in ragione di annue:

a) L. 350 per l'insegnamento:
di tutte le materie del liceo classico,
della lingua italiana, latina e greca e della storia e geografia nel corso superiore del ginnasio,
della matematica nel corso superiore del ginnasio,
della lingua straniera nel ginnasio,
di tutte le materie nel corso superiore dell'istituto tecnico, eccettuato il disegno e la calligrafia,
di tutte le materie nel corso superiore dell'istituto magistrale, eccettuate il disegno, la musica e il canto corale, lo strumento musicale,
di tutte le materie nel liceo scientifico, eccettuato il disegno,
di tutte le materie nel liceo femminile, eccettuate il disegno, i lavori femminili e l'economia domestica, la musica e il canto, lo strumento musicale e la danza;

b) L. 300 per l'insegnamento:
di tutte le materie nella scuola complementare, eccettuate la stenografia e la calligrafia,
di tutte le materie nel corso inferiore del ginnasio, eccettuata la lingua straniera,
di tutte le materie nel corso inferiore dell'istituto tecnico, eccettuata la stenografia,
di tutte le materie nel corso inferiore dell'istituto magistrale, eccettuate la musica e il canto corale, lo strumento musicale,
del disegno nel corso superiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, nel liceo scientifico e nel liceo femminile;

c) L. 200 per l'insegnamento:
della stenografia nella scuola complementare e nel corso inferiore dell'istituto tecnico,
della calligrafia nella scuola complementare e nel corso superiore dell'istituto tecnico,
della musica e del canto, dello strumento musicale dell'istituto magistrale e nel liceo femminile.
dei lavori femminili e dell'economia domestica, della danza nel liceo femminile.

Alla maestra giardiniera supplente sarà corrisposta nei mesi di lezione e di esami, e per il servizio effettivamente prestato, la retribuzione mensile di L. 400.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 7.

Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario nella scuola complementare.

(Art. 38).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre di ruolo in una scuola avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze
Lingua italiana, storia e geografia	Tre classi	1	
Matematica, scienze naturali e computisteria	Classi per un orario complessivo fino a 24 ore settimanali	1	
Disegno	Sei classi	1	
Lingua straniera.	Id.	1	
Stenografia . . .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Calligrafia	—	—	Idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 8.

Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario nel ginnasio o nel liceo classico, uniti o isolati.

(Art. 44).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre in un Istituto avente un solo corso	Norme ed avvertenze
Lingua italiana e latina, storia e geografia	Una classe del corso inferiore del ginnasio	3	Saranno istituite 6 cattedre nei ginnasi aventi un doppio corso, 9 in quelli aventi un triplice corso, 12 in quelli aventi un quadruplici corso
Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia	Una classe del corso superiore del ginnasio	2	Saranno istituite 4 cattedre nei ginnasi aventi un doppio corso, 6 cattedre nei ginnasi aventi un triplice corso, 8 cattedre nei ginnasi aventi un quadruplice corso
Matematica . . .	Le classi di due corsi nel ginnasio isolato	1	Nei ginnasi isolati aventi tre o quattro corsi l'insegnamento in uno o in due corsi, a seconda dei casi, sarà conferito per incarico
Lingua straniera.	2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe di un corso del ginnasio	1	Saranno istituite 2 cattedre nei ginnasi aventi un duplice corso; 3 cattedre nei ginnasi aventi un triplice corso; 4 cattedre nei ginnasi aventi un quadruplice corso
Lettere italiane e latine	Lettere italiane in tutte le classi di un corso del liceo e lettere latine in una classe dello stesso corso	1	Saranno istituite 2 cattedre nei licei aventi un doppio corso, 3 cattedre nei licei aventi 3 corsi

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre in un Istituto avente un solo corso	Norme ed avvertenze
Lettere greche e latine	Lettere greche in tutte le classi di un corso del liceo e lettere latine in due classi dello stesso corso	1	Saranno istituite 2 cattedre nei licei aventi un doppio corso, 3 cattedre nei licei aventi tre corsi
Filosofia, storia ed economia politica	Le classi di un corso del liceo	1	Idem
Matematica e fisica	Matematica nelle classi di un corso del ginnasio e del liceo, fisica nelle classi di un corso del liceo; ovvero matematica e fisica nelle classi di due corsi del liceo isolato	1	Saranno istituite 2 cattedre nei licei-ginnasi aventi almeno due corsi ginnasiali e due corsi liceali; 3 cattedre nei licei-ginnasi aventi almeno tre corsi ginnasiali e tre corsi liceali. Nei casi in cui restino disponibili uno o più corsi ginnasiali o liceali, dopo che il professore o i professori di ruolo abbiano assunto i corsi di obbligo, l'insegnamento nel corso o nei corsi stessi sarà conferito per incarico
Scienze naturali, chimica e geografia	Le classi di due corsi di liceo	1	Nei licei aventi tre corsi l'insegnamento in un corso sarà conferito per incarico
Storia dell'arte		—	L'insegnamento sarà conferito per incarico

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

– Tabella 9.

Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario nell'Istituto tecnico.

(Art. 52).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Num. delle cattedre di ruolo in un Istituto avente i corsi ordinari	Norme ed avvertenze
Corso inferiore			
Lingua italiana e latina e storia e geografia	Una classe	4	Saranno istituite 8 cattedre negli Istituti aventi un duplice corso inferiore; 12 cattedre negli Istituti aventi un triplice corso inferiore
Matematica . . .	Le classi di due corsi	1	Negli Istituti aventi un triplice corso inferiore sarà conferito per incarico l'insegnamento in uno dei corsi
Disegno	Id.	1	Idem
Lingua straniera	Id.	1	Idem
Stenografia . . .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Corso superiore Sez. di commercio e ragioneria			
Lettere italiane e storia	Le classi di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi due corsi per la sezione di commercio e ragioneria, 3 cattedre negli Istituti aventi tre corsi per la sezione stessa
Matematica e fisica	1^a e 2^a classe di due corsi	1	Qualora l'Istituto abbia un solo corso per la sezione di commercio e ragioneria, il titolare della cattedra assumerà senza retribuzione l'insegnamento della sezione di agrimensura, ovvero, non esistendo detta sezione, l'insegnamento in un corso inferiore dell'Istituto stesso negli Istituti aventi tre corsi inferiori. Negli Istituti aventi un triplice corso per la sezione di commercio e ragioneria, l'insegnamento in uno dei corsi sarà conferito per incarico

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre di ruolo in un Istituto avente i corsi ordinari	Norme ed avvertenze
Scienze naturali e geografia	Le classi di due corsi	1	Negli Istituti aventi tre corsi per la sezione di commercio e di ragioneria sarà conferito per incarico l'insegnamento in un corso Qualora vi sia un solo corso, per detta sezione, il titolare della cattedra assumerà senza retribuzione l'insegnamento nella sezione di agrimensura
Prima lingua straniera (la stessa del corso o dei corsi inferiori)	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Seconda lingua straniera	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi un duplice corso per la sezione di commercio e ragioneria. 3 cattedre negli Istituti aventi tre corsi per la sezione stessa
Computisteria e Ragioneria	3ª e 4ª classe di un corso	1	Idem
Istituzioni di diritto	3ª e 4ª classe di un corso	1	Idem
Economia politica, scienza finanziaria e statistica	Le classi di due corsi	—	La cattedra di ruolo sarà istituita solo negli Istituti aventi almeno un doppio corso per la sezione di commercio e ragioneria Negli Istituti aventi un solo corso per detta sezione l'insegnamento sarà conferito per incarico Negli Istituti aventi tre corsi per la sezione medesima sarà conferito per incarico l'insegnamento in un corso
Chimica merceologica	—	—	L'insegnamento sarà assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di chimica della sezione di agrimensura Sarà conferito per incarico qualora nell'istituto non esista la sezione di agrimensura
Calligrafia . . .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo in un'Istituto avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze
Sezione di agrimensura.			
Lettere italiane e storia	Le classi del corso	1	
Matematica e fisica	id.	—	La cattedra sarà istituita solo quando l'insegnamento non possa essere conferito al titolare della cattedra per la sezione commercio e ragioneria
Scienze naturali e geografia	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico quando non possa essere assunto dal titolare della cattedra per la sezione di commercio e ragioneria
Agraria, computisteria rurale, estimo, tecnologia rurale	3ª e 4ª classe	1	
Costruzioni e disegno di costruzioni	2ª, 3ª e 4ª classe	1	
Topografia e disegno topografico	3ª e 4ª classe	1	
Chimica	2ª, 3ª e 4ª classe	1	
Legislazione rurale	—	—	L'insegnamento sarà assunto senza retribuzione da un titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione di commercio e ragioneria. Non esistendo tale sezione sarà conferito per incarico
Disegno	—	—	L'insegnamento sarà assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 10.

Sedi degli Istituti magistrali.

(Art. 58).

1. Acireale
2. Alessandria
3. Anagni
4. Ancona
5. Aosta
6. Aquila
7. Ascoli Piceno
8. Assisi
9. Arezzo
10. Avellino
11. Bari
12. Belluno
13. Benevento
14. Bergamo
15. Bologna
16. Bolzano
17. Brescia
18. Cagliari
19. Camerino
20. Campobasso
21. Catani
22. Catanzaro
23. Chieti
24. Como
25. Cosenza
26. Cremona
27. Cuneo
28. Ferrara
29. Firenze
30. Foggia
31. Forlì
32. Genova
33. Girgenti
34. Gorizia
35. Grosseto
36. Lecce
37. Livorno
38. Lodi
39. Lucca
40. Mantova
41. Messina
42. Milano
43. Modena
44. Mondovì
45. Napoli
46. Napoli
47. Napoli
48. Noto
49. Oneglia
50. Padova
51. Palermo
52. Palermo
53. Parenzo
54. Parma
55. Pavia
56. Perugia
57. Piacenza
58. Piazza Armerina
59. Pinerolo
60. Pisa
61. Potenza
62. Ravenna
63. Reggio Calabria
64. Reggio Emilia
65. Rieti
66. Roma
67. Roma
68. Rovigo
69. Salerno
70. S. Pietro al Natisone
71. Sassari
72. Savona
73. Siena
74. Sondrio
75. Teramo
76. Tolmino
77. Torino
78. Trapani
79. Trento
80. Trieste
81. Udine
82. Urbino
83. Venezia
84. Vercelli
85. Verona
86. Vicenza
87. Zara.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 11.

Insegnamenti, cattedre, ed obbligo d'orario nell'Istituto magistrale

(art. 59).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Num. delle cattedre di ruolo in un Istituto avente i corsi ordinari	Norme ed avvertenze
Lingua italiana e latina e storia e geografia	1ª e 2ª classe del corso infer. o 3ª e 4ª classe del corso stesso	4	Saranno istituite 6 cattedre negli Istituti con un triplice corso inferiore. 8 cattedre negli Istituti con un quadruplice corso inferiore
Lingua straniera	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi inferiori	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi un quadruplice corso inferiore. Negli Istituti aventi tre corsi inferiori l'insegnamento in un corso sarà conferito per incarico
Lingua e lettere italiane e storia	Le classi di un corso superiore per la lingua e lettere italiane e una classe del corso stesso per la storia	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi due corsi superiori, 3 cattedre negli Istituti aventi tre corsi superiori
Lingua e lettere latine e storia	Le classi di un corso superiore per la lingua e le lettere latine e due classi del corso stesso per la storia	1	Idem
Filosofia e pedagogia	Le classi di un corso superiore	1	Idem
Matematica e fisica	Matematica nelle classi di un corso inferiore e di un corso superiore, fisica nelle classi di un corso superiore	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi almeno due corsi inferiori e due superiori, 3 cattedre negli Istituti aventi almeno tre corsi inferiori e tre superiori. L'insegnamento sarà conferito per incarico nei corsi che restino eventualmente diponibili dopo che il titolare o i titolari delle cattedre abbiano assunto i corsi obbligatori

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Num. delle cattedre di ruolo in un Istituto avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze
Scienze naturali geografia ed igiene	Le classi di due corsi superiori	—	La cattedra sarà istituita negli Istituti aventi almeno due corsi superiori. Negli Istituti aventi un solo corso superiore l'insegnamento sarà conferito per incarico. Negli Istituti aventi tre corsi superiori l'insegnamento di un corso sarà conferito per incarico
Disegno	Le classi di due corsi inferiori e di un corso superiore	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi quattro corsi inferiori e almeno due superiori. L'insegnamento sarà conferito per incarico nei corsi che restino eventualmente disponibili dopo che il titolare o i titolari della cattedra abbiano assunto i corsi d'obbligo
Musica e canto corale	Le classi di due corsi inferiori e di due corsi superiori	1	Negli Istituti aventi quattro corsi inferiori e tre superiori saranno istituite 2 cattedre e uno dei due professori assumerà in tal caso l'insegnamento in 2 corsi inferiori e in 2 superiori, l'altro in 2 corsi inferiori e in 1 superiore. Negli Istituti aventi una sola cattedra sarà conferito per incarico l'insegnamento nel corso e nei corsi che restino eventualmente disponibili dopo che il titolare della cattedra abbia assunto i corsi d'obbligo
Strumento musicale	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Maestra giardiniera	—	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 12.

Insegnamenti, cattedre ed obbligo d'orario nel liceo scientifico.

(Art. 63).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre di ruolo in un Istituto avente un solo corso	Norme ed avvertenze
Lettere italiane latine	1ª e 2ª o 3ª e 4ª classe	2	Saranno istituite 4 cattedre negli Istituti aventi un doppio corso e 6 cattedre negli Istituti aventi un triplice corso
Storia, filosofia ed economia politica	Le classi di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi un doppio corso, 3 cattedre negli Istituti aventi un triplice corso
Matematica e fisica	Id.	1	Idem
Scienze naturali chimica e geografia	Le classi di due corsi	1	Negli Istituti aventi un triplice corso l'insegnamento in un corso sarà conferito per incarico
Lingua e letteratura straniera	Le classi di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi un doppio corso e 3 cattedre negli Istituti aventi un triplice corso
Disegno	Le classi di due corsi	1	Negli Istituti aventi un triplice corso l'insegnamento in un corso sarà conferito per incarico

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 13.

Insegnamenti, cattedre ed obbligo d'orario nel liceo femminile

(Art. 68).

MATERIE	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre di ruolo in un Istituto avente il corso ordinario	Norme ed avvertenze
Lingua e letteratura italiana e latina	Le classi di un corso	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi un doppio corso
Storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica	Id.	1	Idem
Prima lingua straniera (obbligatoria)	Le classi di due corsi	—	La cattedra sarà istituita nei licei aventi un doppio corso. L'insegnamento sarà conferito per incarico nei licei aventi un solo corso
Seconda lingua straniera (facoltativa)	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Storia dell'arte .	—	—	Idem
Disegno	Le classi di due corsi	—	La cattedra sarà istituita nei licei aventi un doppio corso. Nei licei aventi un solo corso l'insegnamento sarà conferito per incarico
Lavori femminili ed economia domestica	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Musica e canto .	—	—	Idem
Strumento musicale	—	—	Idem
Danza	—	—	Idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 14.

Tasse scolastiche.

(art. 9.)

I. — Esame di ammissione alla 1ª classe di scuola media di 1° grado . . . L. 60 —

II. — Liceo (classico o scientifico):

- Esame d'ammissione . . . . » 150 —
- Immatricolazione . . . . » 60 —
- Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300 —
- Esame d'idoneità . . . . » 100 —

III. — Ginnasio:

- Immatricolazione . . . . » 60 —
- Frequenza per ciascuna delle classi 1ª, 2ª e 3ª . . . . » 160 —
- Frequenza per ciascuna delle classi 4ª e 5ª . . . . » 2[illegible]0 —
- Esame d'idoneità . . . . » 50 —

IV. — Istituto tecnico:

Corso inferiore:

- Immatricolazione . . . . » 60 —
- Frequenza per ciascuna classe . . . . » 160 —
- Esame d'idoneità . . . . » 50 —

Corso superiore:

- Esame d'ammissione . . . . » 150 —
- Immatricolazione . . . . » 60 —
- Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300 —
- Esame d'idoneità . . . . » [illegible]00 —
- Esame d'abilitazione . . . . » 250 —
- Tassa di diploma di abilitazione . . . . » 100 —

V. — Istituto magistrale:

Corso inferiore:

- Immatricolazione . . . . » 20 —
- Frequenza per ciascuna classe . . . . » 100 —
- Esame d'idoneità . . . . » 30 —

Corso superiore:

- Esame d'ammissione . . . . » 50 —
- Immatricolazione . . . . » 30 —
- Frequenza per ciascuna classe . . . . » 150 —
- Esame d'idoneità . . . . » 30 —
- Esame d'abilitazione . . . . » 150 —
- Tassa di diploma d'abilitazione . . . . » 50 —

VI. — Liceo femminile:

Esame d'ammissione	L. 100 —
Immatricolazione	» 50 —
Frequenza per ciascuna classe	» 200 —
Esame d'idoneità	» 50 —
Esame di licenza	» 50 —
Tassa di diploma di licenza	» 20 —

VII. — Scuola complementare:

Immatricolazione	» 25 —
Frequenza per ciascuna classe	» 100 —
Esame d'idoneità	» 25 —
Esame di licenza	» 50 —
Tassa di diploma di licenza	» 20 —

VIII. — Esame di maturità . . . . » 300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE. — *Il Ministro delle finanze* DE STEFANI.

Tabella 15.

Stipendi dei segretari.

(Art. 98)

Stipendio iniziale				L. 4800
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado		» 5400
»	»	8°	»	» 6000
»	»	12°	»	» 6600
»	»	16°	»	» 7100
»	»	20°	»	» 76 0
»	»	24°	»	» 8100
»	»	26°	»	» 8600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE. — *Il Ministro delle finanze* DE STEFANI.

Tabella 16.

Stipendi degli assistenti.

(Art. 98).

Stipendio iniziale				L. 4800
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado		» 5400
»	»	8°	»	» 6000
»	»	12°	»	» 6600
»	»	16°	»	» 7100
»	»	20°	»	» 7600
»	»	24°	»	» 8100
»	»	28°	»	» 8600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE. — *Il Ministro delle finanze* DE STEFANI.

Tabella 17.

Stipendi dei macchinisti.

(Art. 44).

Stipendio iniziale				L. 4800
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado		» 5200
»	»	8°	»	» 5600
»	»	12°	»	» 6000
»	»	16°	»	» 6400
»	»	20°	»	» 6800

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE. — *Il Ministro delle finanze* DE STEFANI.

Tabella 18.

Stipendi dei bidelli.

(Art. 101).

Stipendio iniziale				L. 4000
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado		» 4300
»	»	8°	»	» 4600
»	»	12°	»	» 4900
»	»	16°	»	» 5200
»	»	20°	»	» 5500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica GENTILE. — *Il Ministro delle finanze* DE STEFANI.

Tabella 19.

Ruolo organico dei Convitti nazionali.

(Art. 126).

Istitutori	200
Maestri elementari interni	100
Vice-economi	25
Vice-rettori	44
Economi	44
Rettori	44

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella 20.

Stipendi del personale dei Convitti nazionali.

(Art. 126).

Istitutore.

Stipendio dell'istitutore straordinario	L.	6000
Stipendio iniziale dell'istitutore effettivo	»	6000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	»	6800
» » 8° »	»	7600
» » 12° »	»	8400
» » 16° »	»	9200
» » 20° »	»	10000
» » 24° »	»	10800

Maestro elementare.

Stipendio iniziale	L.	5000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	»	5700
» » 8° »	»	6400
» » 12° »	»	7100
» » 16° »	»	7800
» » 20° »	»	8000
» » 24° »	»	9400

Vice-economo.

Stipendio del vice-economo straordinario	L.	6000
» iniziale del vice-economo effettivo	»	6000
» al compimento del 4° anno di grado	»	6800
» » 8° »	»	7600
» » 12° »	»	8400
» » 16° »	»	9200
» » 20° »	»	10000
» » 24° »	»	10800

Vice rettori ed economi.

Stipendio iniziale	L.	10000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	»	10800
» » 8° »	»	11600
» » 12° »	»	12300
» » 13° »	»	13000

Rettori.

Stipendio iniziale	L.	12000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	»	13000
» » 8° »	»	14000
» » 13° »	»	15000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regi decreti riflettenti: Riordinamento di scuola ed erezione in Ente morale.

N. 1884. Regio decreto 3 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola professionale femminile di Mantova è riordinata come scuola professionale femminile di 2° grado ed assume la denominazione di R. scuola industriale femminile.

N. 1147. Regio decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene modificato l'art. 15 dello statuto della R. Accademia dei Lincei approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1923, concernente le norme transitorie per i pagamenti dei danni di guerra.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, concernente il pagamento dei danni di guerra mediante titoli;

Considerato che occorre stabilire le norme transitorie per regolare i pagamenti dal giorno di entrata in vigore del detto decreto sino a quando saranno approntati i titoli definitivi delle obbligazioni delle Venezie;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, pel pagamento dei danni di guerra mediante obbligazioni delle Venezie, è stabilito dalla data di questo decreto.

Art. 2.

Sino all'allestimento dei titoli definitivi delle obbligazioni delle Venezie, il pagamento dei danni di guerra, avverrà mediante rilascio di certificati provvisori valevoli per il ritiro dei titoli definitivi con decorrenza, agli effetti degli interessi, dal 1° luglio 1923.

Art 3

Il certificato provvisorio sarà rilasciato al nome dell'avente diritto all'indennizzo, e potrà trasferirsi per girata, con esenzioni da tassa di bollo.

Esso sarà stampato in carta filigranata con esenzione dalla tassa anzidetta, e porterà l'indicazione della Sezione emittente di R. tesoreria provinciale un numero d'ordine progressivo della Sezione medesima, l'indicazione in lettere e cifre del valore nominale complessivo delle obbligazioni definitive pel cui ritiro esso è valevole, il bollo della Sezione di tesoreria, la data del rilascio, l'indicazione della quietanza d'entrata cui esso avrà dato origine e le firme del delegato del tesoro e del capo della Sezione della R. tesoreria provinciale.

Art. 4.

La Delegazione del tesoro, istituita presso la Sezione emittente di R. tesoreria provinciale disporrà, a suo tempo, a che, dietro ritiro del certificato, siano consegnati dalla Sezione medesima i titoli definitivi al presentatore risultante dall'ultima girata. Il certificato varrà a giustificare l'avvenuta consegna delle obbligazioni e sarà allegato al relativo ordine di consegna.

Art. 5.

Le Intendenze di finanza continueranno a provvedere al pagamento dei danni di guerra con buoni su mandati a disposizione sul capitolo 1-2 dello stato di previsione per la spesa dell'esercizio 1922-923 dell'ex Ministero del tesoro e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi futuri.

I pagamenti degli indennizzi per danni di guerra inferiori a L. 500, saranno fatti in contanti con l'avvertenza, da scrivere sul buono: «da pagarsi in contanti».

I pagamenti delle indennità di L. 500 oppure superiori a questa somma verranno eseguiti per la frazione inferiore a L. 100 in contanti, e per la rimanenza in obbligazioni delle Venezie valutate alla pari. Nel buono rilasciato dall'Intendenza dovrà essere indicata la somma da pagare in contanti e quella da pagare in obbligazioni al valore nominale.

I buoni su mandati a disposizione già emessi e non pagati alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno trasmessi per mezzo delle Delegazioni del tesoro alle Intendenze di finanza, che verificheranno, giusta quanto dispongono i precedenti commi di questo articolo, in quale misura debbano essere pagati in contanti ed in quali con obbligazioni, e vi apporranno analoga annotazione.

Art. 6

Le Intendenze di finanza, nelle proprie scritture, terranno in evidenza quale parte dei buoni stessi sia stata resa pagabile mediante obbligazioni delle Venezie.

Art. 7.

Le Delegazioni del tesoro, nell'ammettere a pagamento i buoni per risarcimento dei danni di guerra, ordine anno per la parte da pagare, mediante obbligazioni la consegna di certificati provvisori di obbligazioni delle Venezie ed il rilascio di quietanza di entrata con imputazione al capitolo 300-*novies* del bilancio dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1922-923 e al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata degli esercizi futuri.

Le commutazioni in quietanza di entrata potranno aver luogo giorno per giorno, comprendendo in unica quietanza tutti i buoni pagati in quel giorno mediante rilascio di certificati provvisori di obbligazioni delle Venezie.

I buoni pagati e quietanzati dagli interessati per lo intero importo, figureranno in contabilità, come se fossero stati soddisfatti in denaro.

I certificati provvisori saranno soggetti i rigoroso rendiconto

Art. 8.

I buoni pendenti saranno rinnovati in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968 e in questo decreto.

Art. 9.

Il riscontro da esercitarsi dalla Corte dei conti sulla emissione dei certificati provvisori verrà fatto sui rendiconti pel pagamento dei danni di guerra, che vengono trasmessi alla Corte stessa in base alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Le limitazioni ai pagamenti dei danni di guerra portate dal decreto 14 novembre 1921, n. 163663 dei Ministri del tesoro e delle terre liberate, sono abolite.

Tutte le indennità saranno ammesse a pagamento secondo l'ordine stabilito dalla data della loro liquidazione definitiva, salvo le priorità a favore dei mutilati di guerra e delle vedove ed orfani di guerra.

Non sarà più consentita l'emissione dei certificati di credito di cui all'art. 4 del citato decreto Ministeriale. I certificati di credito già rilasciati saranno ritirati dalle Intendenze di finanza ed il residuo degli indennizzi ai quali essi si riferiscono sarà pagato

con le norme stabilite nel R. decreto-legge 10 maggio 1923, numero 968, ed in questo decreto.

I certificati di credito in distribuzione alle Intendenze di Finanza saranno soggetti a rigoroso rendiconto. Quelli in circolazione verranno allegati ai rendiconti pel pagamento dei danni di guerra.

Art. 11.

Le anticipazioni fatte ai danneggiati in danaro ed in natura prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, e cioè, prima del 13 di detto mese, si detrarranno nel loro effettivo ammontare dalla indennità liquidata, ed il residuo verrà soddisfatto nei modi indicati negli articoli precedenti.

Art. 12.

Le anticipazioni che eventualmente fossero fatte a partire dal 13 maggio 1923 verranno detratte dalla indennità di risarcimento dei danni di guerra al momento del pagamento delle indennità medesime, venendo a tale effetto computate in un ammontare pari al valore nominale delle obbligazioni delle Venezie che colla somma rappresentata dalle anticipazioni stesse si potrebbero acquistare al corso medio della Borsa di Roma, del giorno che precede quello in cui le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento del saldo dell'indennizzo.

L'indennizzato, peraltro, avrà facoltà di farsi consegnare dallo Stato obbligazioni delle Venezie per l'anzidetto ammontare nominale versando in tesoreria la somma effettivamente avuta in anticipazione, sempre quando di tale facoltà si avvalga entro dieci giorni dal pagamento del saldo. In tale caso gli interessi sulle obbligazioni incominceranno a decorrere dal giorno del versamento in tesoreria della somma rappresentante l'anticipazione.

L'importo dell'anticipazione verrà accreditato dall'Istituto anticipatore a favore del danneggiato e l'Istituto predetto a sua volta sarà accreditato verso il tesoro.

Se l'anticipazione non trovi capienza nell'indennizzo, l'Istituto anticipatore risponderà verso il tesoro della eventuale eccedenza.

Il residuo delle indennità di risarcimento sarà soddisfatto al danneggiato nei modi indicati negli articoli precedenti.

Art. 13.

Se il danneggiato risulti debitore verso l'Istituto anticipatore per gli interessi, accessori e spese o per anticipazioni fatte con denaro dell'Istituto stesso che godono di privilegio sulla indennità, e sempre quando non sarà possibile soddisfare tali debiti con la quota di indennizzo da pagare in contanti, una congrua parte delle obbligazioni sarà data in pegno all'Istituto a garanzia del suo credito. Per i titoli da consegnarsi in pegno l'Intendenza di finanza emetterà un buono separato con l'annotazione: « Esigibile con quietanza dell'Istituto . . . . quale pignoratario dei titoli a garenzia del suo credito di L. . . . . per . . . . ».

Gli interessi delle obbligazioni da pignorare in base a questo articolo, incominceranno a decorrere dal giorno della consegna dei titoli stessi.

Art. 14

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 1923

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale circa talune funzioni dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Veduto il Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, portante provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nelle Calabrie;

DECRETA:

Art. 1.

Per tutte le operazioni diverse da quelle previste dagli articoli 5, 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922 n. 932 e che tendano comunque all'incremento e alla valorizzazione dei prodotti agrari e al progresso dell'economia agraria della regione, l'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie dovrà riportare il preventivo assenso del Ministero per l'agricoltura.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i consiglieri tre anni. Il presidente ed i consiglieri scaduti di carica possono essere riconfermati.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che hanno lite pendente con l'Istituto e, dello stesso Consiglio, i parenti ed affini fino al terzo grado.

Il Consiglio di amministrazione potrà, quando se ne manifesta l'opportunità, far partecipare alle proprie sedute, con voto consultivo gli intendenti di finanza, gli ingegneri capi, del Genio civile, i direttori delle scuole pratiche di agricoltura e i direttori di cattedre ambulanti della regione e quei tecnici e specialisti che crederà utile di consultare.

Il Consiglio di amministrazione può essere ordinariamente convocato dal presidente anche presso le sedi di Cosenza e di Reggio Calabria.

Art. 3.

Presso ciascuna sede di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria sarà istituito un Comitato permanente di credito, composto da un consigliere d'amministrazione di nomina governativa con funzioni di presidente, dal consigliere di amministrazione nominato dal rispettivo Consiglio provinciale, da un membro nominato dal Consiglio di amministrazione fuori del proprio seno, da un membro designato per turno dal Consiglio di amministrazione e scelto in una terna annualmente comunicata dalla Camera di commercio e dal direttore della sede.

La composizione dei Comitati permanenti di ciascuna Provincia sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro il mese di dicembre per la durata dell'anno successivo. I componenti scaduti possono essere riconfermati. Per la prima attuazione del presente regolamento il Consiglio potrà fissare la durata dei Comitati permanenti fino a tutto il 31 dicembre 1924.

I Comitati permanenti del credito di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria delibereranno, nella sfera di competenza territoriale di ciascuna provincia, su tutte le operazioni contemplate dal testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e dal R. D. L. 22 aprile 1923, n. 1047, entro i limiti e colle modalità da stabilirsi nel regolamento interno dell'Istituto.

Quando sia richiesto da speciali motivi, possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Comitato permanente del credito, con voto consultivo, il locale intendente di finanza, l'ingegnere capo del Genio civile, il direttore della R. scuola pro-

vinciale pratica di agricoltura e il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura competente per territorio.

Il direttore generale dell'Istituto potrà intervenire, con diritto a voto, alle adunanze dei Comitati di Cosenza e di Reggio.

Art. 4.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite succursali ed agenzie dell'Istituto nei comuni della Calabria nei quali se ne manifesti il bisogno.

Con deliberazione dello stesso Consiglio, potranno essere istituite presso le dette succursali ed agenzie delle Commissioni di sconto, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate nel regolamento interno.

Art. 5

I componenti del Consiglio d'amministrazione, dei Comitati e delle Commissioni di sconto hanno diritto a una medaglia di presenza, e quelli domiciliati fuori del luogo della riunione anche al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di trasferta nella misura stabilita nel regolamento interno. Eguale trattamento sarà fatto a tutti coloro che fossero di volta in volta chiamati a partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e a quelle dei Comitati permanenti del credito.

Art. 6.

I revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Il Ministro per l'agricoltura nel nominarli designerà fra essi il presidente del Collegio.

Ai revisori è corrisposto un compenso annuo nella misura determinata nel regolamento interno e a quelli che risiedono fuori della sede dell'Istituto spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di trasferta nella misura fissata nel detto regolamento.

Art. 7.

L'Istituto ha una Direzione generale con sede a Catanzaro, e tre Direzioni di sede provinciale a Catanzaro, a Cosenza e a Reggio Calabria.

Il direttore generale è anche direttore della sede di Catanzaro.

Il direttore generale e i direttori di sede sono nominati dal Ministro per l'agricoltura.

Alle nomine degli altri impiegati, procederà il Consiglio d'amministrazione, in base a concorsi da espletarsi con le norme del regolamento interno. Tuttavia, nella prima attuazione dell'organico del personale dell'Istituto, i posti che risulteranno vacanti dopo che sarà stato provveduto all'inquadramento nell'organico stesso del personale in servizio presso gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria a sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, potranno essere assegnati con decreto del Ministro di agricoltura.

Art. 8.

Dopo che saranno state emanate con decreto del Ministro per l'agricoltura, a termini del R. decreto legge 22 aprile 1923 numero 1047, le norme relative al ruolo organico dell'Istituto e alle condizioni per l'ammissione nel ruolo medesimo, le disposizioni modificative delle norme suddette e quelle concernenti lo stato giuridico ed economico del personale saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per l'agricoltura.

Art. 9.

Annualmente sarà pubblicato, senza spesa, nel foglio degli annunzi legali delle Provincie calabresi, il bilancio dell'Istituto, il conto profitti e perdite e le relazioni del Consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei revisori dei conti.

Art. 10.

La restituzione delle anticipazioni di cui al R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047 avrà luogo mediante pagamento di 40 rate uguali con scadenza al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal ventunesimo al sessantesimo dalla data dell'effettuato versamento.

Art. 11.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto potrà valersi dell'opera tecnica delle istituzioni agrarie esistenti nella regione colle quali corrisponderà direttamente.

Col consenso preventivo del Ministro per l'agricoltura, l'Istituto potrà assumere, a tempo determinato, tecnici e specialisti sia durante il periodo della prima organizzazione e sistemazione dei servizi, sia per lo studio e per l'avviamento di determinate iniziative che interessino lo sviluppo dell'economia agraria della regione.

Art. 12.

A tutto quanto non è provveduto con le disposizioni del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, del regolamento 29 ottobre 1922, numero 1825, del R decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, e del presente regolamento, l'Istituto provvederà con norme interne deliberate dal Consiglio d'amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura.

Art. 13.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 23 maggio 1923.

Il Ministro
G. DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 1° giugno 1923

	Media		Media
Parigi	138 67	Dinari	—
Londra	98 56	Corone jugoslave	—
Svizzera	385 25	Belgio	118 97
Spagna	323 —	Olanda	8 31
Berlino	0 03	Pesos oro	16 90
Vienna	0 03	Pesos carta	7 43
Praga	64 —	New York	21 36

Oro 412 14

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 22	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 65	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. **3ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0/0	131368	Rosina Romilda di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano . . . . L.	205 —
»	131369	Rosina Paolo di Pietro, minore, ecc. come la precedente . »	205 —
»	131370	Rosina Andrea di Pietro, minore, ecc. come la precedente »	205 —
»	11522 Polizza comb.	Terzoni Vittorio fu Pietro, dom. a Bergamo . . . . »	20 —
3,50 0/0	225573	Bertolini Daniele fu Giuseppe, domic. in Corticelle Pieve (Brescia). Vincolata . . . . »	63 —
»	697825	Romania Teresa di Luigi, moglie di Cristiano Michele, dom. a Sasso di Castalda (Potenza). Vincolata . . . . »	1071 —
»	714340	Romania Teresina di Luigi, moglie di Cristiano Michele, dom. a Marsiconuovo (Potenza) . . . . »	17 50
»	80665	Costa Maria, nata Casella del vivente Carlo, dom. in Genova - Vincolata . . . . »	210 —
»	702895 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Giardino Teresa fu Quintino, ved. Giardino, ora moglie in seconde nozze di Garlanda Quinto, dom. a Crevacuore (Novara) . . . . » Per la proprietà: Giardino Giovanni Battista fu Giovanni, dom. a Trivero (Novara)	227 50
»	702896 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente. . . » Per la proprietà: Giardino Giacomo, Giovanni Battista, Carlo e Celestino di Pietro, gli ultimi due minorenni sotto la patria potestà del padre, dom. in Valle Inferiore Mosso (Novara) quali eredi indivisi di Giardino Celestino di Giovanni (in parti uguali)	227 50
Cons. 5 0/0	7355 Polizza comb.	Nanni Antonio di Paolo, dom. a Grosseto . . . . »	20 —
13917	5,50 0/0 (1902)	Castelletti dott. Giuseppe Vincenzo detto comunemente Vincenzo fu Massimo, dom. a Varese (Como). Vincolata . . »	101 50
3,50 0/0	573275 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Buzzoni Caterina fu Lorenzo, ved. di Locatelli Giuseppe Locatelli Francesco, Daniele, Lorenzo e Pietro fu Giuseppe, dom. a Cremeno (Como), Locatelli Maria fu Giuseppe, moglie di Galbani Francesco, dom. in Ballabio Superiore (Como) e Locatelli Benvenuta fu Giuseppe, moglie di Scola Angelo, dom. a Castello Sopra Lecco (Como), Aldè Giuseppina di Francesco, moglie di Manzoni Attilio di Enrico, dom. a Rancio di Lecco (Como) e Aldè Valentina, Vittore, Luigi, Candida ed Angelo di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Giovanni alla Castagna (Como), tutti eredi indivisi di Locatelli Mistica fu Giuseppe . . . . » Per l'usufrutto: Buzzoni Caterina fu Lorenzo, ved di Locatelli Giuseppe, dom. a Cremeno (Como)	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	370871	Baralo Teresa fu Bernardino, moglie di Fumero Carlo presunto assente, sotto la curatela del sig. Bruno Angelo fu Francesco, dom. a Savigliano (Cuneo) . . . . L.	10 50
3,50 0[0 (1902)	16453 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Caroli Agostino fu Gio. Maria, dom. in San Pietro in Lama . . . . » per la proprietà: Comune di S. Pietro in Lama (Lecce)	168 —
Cons. 4,50 0[0	18941	Legato Costa amministrato dalla Congregazione di carità di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) . . . . »	93 —
»	29845	Pio Legato Costa Giuseppe in Chiaravalle Centrale (Catanzaro) amministrato dalla legale Congregazione di carità . »	99 —
3,50 0[0	4'80:9	Congregazione di carità di Chiaravalle Centrale (Catanzaro). »	31 50
Cons. 5 0[0	48566	Intestata come la precedente. . . . . »	65 —
»	233916	Pascalucci Angelina fu Luigi, moglie di De Meo Oreste, dom. in Aversa (Caserta) . . . . »	500 —
3.50 0.0	561881	Marincola di S. Floro Silvia di Raffaello, moglie di Hercolani Cesare, dom. a Bologna. Vincolata . . . . »	521 50
»	776796	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	171 50
Cons. 5 0[0	98100	Bucco Giovambattista fu Giovanni, dom. in Andreis (Udine) . »	520 —

Roma, 31 gennaio 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

2° avviso.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA

che i buoni del tesoro 5 °/₀ quinquennali n. 2585, di L. 600, della 7ª emissione e n 872 di L. 1000 della 8ª emissione intestati a Ventura Aldino Giuseppe fu Francesco, dovevano invece essere intestati a Ventura Aldo Giuseppe fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Mononi Maria, vedova Ventura, come risulta dall'attestazione giurata innanzi la R. pretura del 1° mandamento di Cremona il 3 maggio 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni ed all'emissione in loro vece di altri buoni equivalenti rettificati come sopra.

Roma, 21 maggio 1923.

Per il direttore generale
V. VARI.

* * *

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*) (El n 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 616 — Data della ricevuta: 19 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Conti Giovanni fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 19 — Ammontare della rendita L. 200 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione della ricevuta: Zanivelli Giovanni di Ernesto — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 91 — Consolidato 3.50 % — Decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3984 — Data della ricevuta: 27 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta Dragone notaio Adolfo fu Giovan Giuseppe, denunziato lo smarrimento dall'Intendenza di finanza di Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1000 P. N. 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 13, dal 26 marzo al 1° aprile 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	3	—	3
Avellino	Avellino	—	1	—	1
»	Sant'Angelo dei L.	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Brescia	Brescia	1	4	1	4
»	Verolanuova	—	1	—	2
Cosenza	Rossano	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
»	Gallarate	1	—	1	—
Napoli (a)	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
Palermo (a)	Palermo	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Salerno	Sala Consilina	1	—	3	—
Sassari	Alghero	—	1	—	1
Siracusa	Modica	—	1	—	2
Teramo (a)	Penne	·	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		7	25	9	27
Carbonchio sintomatico					
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		3	1	3	1
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	2		2	
»	Alessandria	3	2	8	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Alessandria	Asti	3	—	4	—
»	Casale Monferrato	5	—	5	—
»	Novi Ligure	3	—	3	2
»	Tortona	1	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	1	1	1	1
Belluno	Belluno	1	—	1	—
»	Feltre	3	—	3	—
Bergamo	Bergamo	14	1	25	2
»	Clusone	2	2	2	2
»	Treviglio	8	3	13	6
Bologna	Bologna	21	1	47	11
»	Imola	4	1	6	1
»	Vergato	1	—	1	—
Brescia	Breno	2	—	3	—
»	Brescia	30	—	51	1
»	Chiari	8	—	12	—
»	Salò	1	2	1	2
»	Verolanuova	9	—	13	1
Cagliari	Cagliari	1	—	3	2
Como	Como	19	—	43	4
»	Lecco	22	2	37	2
»	Varese	9	—	11	—
Cosenza	Paola	1	—	1	—
Cuneo	Alba	3	—	4	—
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	1	—	1	1
»	Saluzzo	—	2	—	2
Ferrara	Cento	2	1	3	4
»	Ferrara	6	—	19	5
Firenze	Firenze	3	1	5	1
»	Pistoia	—	1	—	1
»	San Miniato	1	1	1	1
Forlì (a)	Cesena	2	—	11	6
»	Forlì	2	2	5	8
»	Rimini	—	1	—	4
Genova	Savona	1	—	2	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*.					
Livorno	Portoferraio	—	1	—	1
Lucca	Lucca	10	—	25	3
Macerata	Macerata	3	—	5	—
Mantova	Mantova	28	10	49	23
Massa e Carrara	Casteln. di Garfagn.	1	—	2	—
»	Massa	2	—	3	—
»	Pontremoli	2	—	2	—
Milano	Abbiategrasso	2	3	2	5
»	Gallarate	—	3	—	5
»	Lodi	1	9	1	10
»	Milano	—	6	—	8
»	Monza	—	3	—	4
Modena	Mirandola	7	—	22	6
»	Modena	15	1	56	14
Napoli (a)	Napoli	1	—	2	—
Novara	Biella	5	1	5	6
»	Novara	11	2	13	3
»	Vercelli	6	1	7	1
Padova	Padova	29	1	45	7
Palermo (a)	Corleone	1	—	1	—
Parma (a)	Borgo S. Donnino	5	—	5	—
»	Parma	5	2	8	2
Pavia	Mortara	3	7	3	10
»	Pavia	5	3	6	6
»	Voghera	4	3	6	3
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Perugia	1	1	3	2
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	—	4	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	3	1	5	2
»	Piacenza	3	—	3	—
Pisa (a)	Pisa	6	3	11	8
»	Volterra	4	—	16	3
Ravenna	Lugo	2	—	2	—
»	Ravenna	3	—	8	2
Reggio Emilia	Guastalla	2	1	3	1
»	Reggio Emilia	9	3	16	16
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	2	—	11	—
»	Viterbo	—	1	—	1
Rovigo	Adria	2	—	2	—
»	Rovigo	14	—	14	1
Segue *Afta epizootica*.					
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	2
Siena (a)	Siena	1	—	4	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
Torino	Pinerolo	2	—	3	—
»	Torino	8	2	10	4
Treviso	Treviso	—	6	—	12
Udine	Udine	3	1	5	6
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	18	1	40	4
Verona	Verona	24	5	55	12
Vicenza (a)	Vicenza	11	8	23	16
		466	115	861	291
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	3	1	14	7
Ascoli Piceno	Fermo	1	1	1	1
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	5	—
Belluno	Belluno	1	—	1	—
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	1
Genova	Genova	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	1	2	1
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Modena	Modena	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Rieti	1	—	2	1
Pesaro e Urbino	Urbino	2	—	2	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Siena (a)	Montepulciano	2	—	5	—
		24	8	43	16
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Roma	1	—	3	—
Morbo coitale maligno.					
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Morva.				
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Roma	Roma	—	1	—	1
		3	1	4	1
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	Avellino	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	3	—	4	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	2	1
Caserta	Caserta	—	1	—	2
Girgenti	Bivona	1	—	2	—
»	Girgenti	2	—	4	—
Lecce	Brindisi	1	—	2	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Messina (*a*)	Messina	2	—	3	2
Napoli (*a*)	Casoria	4	1	12	3
»	Castellam. di St.	3	—	15	5
»	Napoli	3	—	32	—
»	Pozzuoli	2	—	5	—
Palermo (*a*)	Palermo	1	—	11	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	1	3	1
Siracusa	Siracusa	2	—	3	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		38	4	109	15
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Ab.	Aquila	4	—	13	—
»	Avezzano	8	1	19	1
»	Sulmona	2	—	10	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	3	—
»	Barletta	1	1	1	1
Campobasso	Larino	2	—	4	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
		19	2	51	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia.				
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
»	Novi Ligure	1	—	1	1
Ancona	Ancona	—	3	—	8
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Bari delle Pug. (*b*)	Altamura	—	1	—	1
»	Bari	2	—	3	—
Bergamo	Bergamo	—	4	—	4
»	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Isernia	—	1	—	8
Como	Como	—	3	—	4
»	Lecco	—	4	—	5
»	Varese	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	3	1	3	2
»	Sciacca	2	—	3	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	2	—	6
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	1	1	2	4
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	4	—
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Novara (*b*)	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	1
Palermo (*a*)	Palermo	1	—	5	—
Parma (*a*)	Parma	—	1	—	2
Perugia	Foligno	—	2	—	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	1	—
Siena (*a*) (*b*)	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	—	1	—	1
Udine	Tolmezzo	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	2
Vicenza (*a*)	Vicenza	—	1	—	1
		15	40	25	60

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
	Rogna.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Aquila degli Ab.	Aquila	4	—	11	—
»	Avezzano	4	—	27	—
»	Cittaducale	1	—	3	—
»	Sulmona	6	—	7	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	Sant'Angelo dei L.	4	—	6	1
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	2	—
»	Barletta	1	1	1	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	2
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	-	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Messina (a)	Patti	1	—	1	1
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Perugia	1	—	1	—
Potenza	Matera	3	—	6	—
»	Melfi	4	—	5	—
Roma	Roma	3	1	3	1
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	6	—	6	—
Salerno	Campagna	1	1	7	1
»	Sala Consilina	—	1	—	5
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		49	7	97	14
	Tubercolosi bovina.				
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Siena (a)	Siena	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Aborto epizootico				
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
		—	2	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli.				
Macerata	Macerata	1	—	2	—
	Colera dei polli.				
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	1	1	1
»	Larino	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	5
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Palermo (a)	Cefalù	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
		6	3	6	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	21	32	36
Carbonchio sintomatico	2	4	4
Afta epizootica	41	581	1152
Malattie infettive dei suini	17	32	59
Morva	4	4	5
Farcino criptococcico	16	42	124
Rabbia	24	55	85
Rogna	16	56	111
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	3
Vaiuolo ovino	4	21	53
Morbo coitale maligno	2	2	2
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	1	1	2
Aborto epizootico	2	2	2
Colera dei polli	7	9	13

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

INSERZIONI

Società anonima

PASTICCERIA CAMPIONE

MILANO

Capitale sociale L. 400.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 giugno 1923, alle ore 14, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 stesso, luogo ed ora, presso la sede sociale in Milano, via Manzoni n. 14 onde discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni conseguenti.
4. Reintegrazione del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei tre sindaci effettivi e dei due supplenti e determinazione del loro emolumento.
6. Eventuali e varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore presso la cassa sociale in Milano, o presso la Banca Belinzaghi pure di Milano entro il 21 giugno 1923.

Milano, 26 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14794 — A pagamento.

Società anonima cooperativa agraria di Milazzo

Riunione dell'assemblea generale straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno di domenica 24 giugno corrente anno, alle ore 17, nei locali della Società siti in piazza Baele, n. 7-8, per discutere sullo ordine del giorno sotto indicato.

Nel caso di mancanza di numero legale, la assemblea, in seconda convocazione, resta fissata per la domenica successiva, primo luglio, ed in terza convocazione per la domenica appresso, otto, nei suddetti locali ed alla medesima ora.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione.
2. Proposta fatta dal socio sig. marchese Tommaso D'Amico nell'ultima riunione dell'assemblea generale ordinaria per la liquidazione della Società.
3. Nomina dei liquidatori.
4. Nomina dei consiglieri scaduti d'ufficio.

Milazzo, 1° giugno 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Antonino Cambria.

14795 — A pagamento.

Società istriana
per impianti elettrici e ferrovie economiche

POLA

Invito

alla XIX adunanza generale ordinaria che avrà luogo sabato 23 giugno 1923, alle ore 18 negli uffici della Società istriana per impianti elettrici e ferrovie economiche in Pola, Riva Vittorio Emanuele III n. 7, I p.

Ordine del giorno:

1. Comunicazione della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione
3. Approvazione del bilancio e del conto utili e danni pro 1922 e assolutoria dopo sentita la relazione dei revisori.
4. Proposte del Consiglio d'amministrazione per la copertura del deficit della gestione.
5. Elezione di due revisori e di un sostituto.
6. Fissazione dell'onorario per il Comitato esecutivo.
7. Eventuali.

Il deposito di almeno 10 azioni, a sensi del § 24 degli statuti sociali, potrà effettuarsi dall'8 al 20 giugno a. c. in Pola presso la Cassa sociale e la civica Cassa di risparmio.

Pola, 5 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14797 — A pagamento.

Società anonima triestina di trasporti

Trieste

3ª convocazione assemblea generale ordinaria

ci si riunirà il giorno 30 giugno 1923, alle ore 11, a Trieste, nella sede della Banca commerciale triestina, via Mazzini, n. 34, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del conto profitti e perdite e del bilancio per l'anno 1922 e deliberazione in proposito.
3. Elezione dei revisori e fissazione della loro retribuzione.
4. Eventuali.

I biglietti d'ammissione al Congresso saranno rilasciati dalla Banca commerciale triestina agli azionisti che ne faranno richiesta al più tardi entro il 14 giugno presentando i certificati interinali delle azioni (art. 20 dello statuto).

Venticinque azioni danno diritto ad un voto.

Questo può venir esercitato personalmente oppure a mezzo procuratori (art. 19 dello statuto).

Il Consiglio d'amministrazione

14806 — A pagamento

FERRIERE DI VOLTRI

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 11.875.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 19 giugno 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Genova, via XX Settembre, n. 30, int. 7° per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione su tutte le pratiche portate all'ordine del giorno.

1ª Parte straordinaria:

I. Proposta di modificare l'art. 21 dello statuto sociale sostituendo al testo attuale il testo seguente:

« L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre di ogni anno »;

il resto dell'articolo rimanendo invariato, è di adottare, per il periodo dal 1° luglio 1922 al 31 dicembre 1923, la disposizione transitoria seguente:

« L'esercizio sociale cominciato col 1° luglio 1922 si chiude col 31 marzo 1923 e quello cominciato il 1° aprile 1923 si chiuderà al 31 dicembre 1923 ».

2ª Parte ordinaria:

II. Subordinatamente alla approvazione della proposta di cui al n. I:

1. Presentazione del bilancio sociale, con unito conto profitti e perdite, per l'esercizio dal 1° luglio 1922 al 31 marzo 1923;
2. Relazione del Collegio sindacale sul suddetto esercizio e sul bilancio.
3. Discussione e approvazione del bilancio.
4. Elezioni di amministratori.

5. Elezione del Collegio sindacale e determinazione del suo emolumento.

3ª Parte straordinaria:

III. Subordinatamente all'approvazione della proposta di cui al **n. 1 ed alle risultanze del bilancio che sarà** stato approvato:

1. **Proposta** di aumentare il capitale sociale da L. 11.875.000 a L. 22.500.000, quanto a L. 2.375.000 mediante prelievo di pari importo dal fondo di riserva straordinaria del bilancio stato approvato e conseguente aumento di L. 250 a L. 300 del valore nominale delle azioni, e, quanto a L. 8.250.000, mediante emissione di 27.500 azioni da L. 300 ciascuna.

Deliberazioni relative e conseguenti anche in ordine alle **opzioni di cui all'art. 4** dello statuto.

2. **Conseguente** modifica dell'art. 4 dello statuto sociale sostituendo al testo attuale il testo seguente:

«Il capitale sociale è di L. 22.500.000 rappresentato da 75.000 azioni da L. 300 ciascuna», il resto dell'articolo rimanendo invariato.

Possono intervenire all'assemblea i possessori di azioni nominative regolarmente iscritti nel libro dei soci sino a tutto il **giorno 13 giugno 1923** e possono pure intervenire i possessori di **azioni al portatore** che abbiano depositato i loro titoli non più **tardi dello stesso giorno 13 giugno** in Genova, presso la sede sociale oppure presso la Banca commerciale italiana o il Credito italiano.

Genova, 30 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14813 — A pagamento.

Società anonima

G. DE CARIA

Sede in Roma

Convocazione d'assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati nella sede della Società in **Roma, via del Tritone, 152, per il giorno** 18 entrante giugno, alle **ore 10, per deliberare sul seguente**

Ordine del giorno:

1. **Dimissioni di consiglieri di amministrazione** e Collegio sindacale e **nomina dei nuovi membri**, del nuovo Consiglio e Collegio sindacale
2. **Aumento di capitale** e modifica dell'art. 2 dello statuto.
3. **Modifica** del paragrafo sull'Amministrazione della società (articoli 4, 8 e 9).
4. **Modifica** del paragrafo dell'assemblea (art. 11) e aggiunta d'articoli a tanto relativi.
5. **Comunicazioni** con deliberazioni varie.

In mancanza di numero legale in tale prima convocazione, la **assemblea è convocata** pel successivo giorno 19, alle ore 10 per **deliberare in seconda adunanza** e ai sensi di legge.

Il Consiglio d'amministrazione.

14814 — A pagamento

Società Editrice Internazionale

Anonima per azioni

Capitale L. 1.000.000

TORINO — MILANO — CATANIA — PARMA

Torino

Corso Regina Margherita, n. 174

A norma dello statuto sociale e del Codice di commercio, l'assemblea generale dei signori azionisti, è convocata per il giorno **28 giugno 1923**, ore 14.30, nella sede della Società, in Corso Regina Margherita, n. 174, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Nomina di due consiglieri.
5. Determinazione della indennità ai signori sindaci, per l'esercizio 1922-923.
6. Elezione del nuovo Collegio sindacale

Quando per qualsiasi ragione non potesse aver luogo l'assemblea come sopra, s'intende fin da ora stabilita per il 12 luglio, stessa ora e località. (Art. 25 dello statuto sociale).

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede della Società, Corso Regina Margherita, n. 174.

Torino, 28 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14816 — A pagamento.

Società Italiana fabbricazione proiettili

Capitale sociale versato L. 600.000

SEDE IN TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il giorno 20 giugno p. v., alle ore 16, in Torino, via Pavour n. 47, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione delle relative retribuzioni per l'esercizio 1922-1923.
4. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il 15 giugno 1923, presso la Cassa della Società.

Torino, 30 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14815 — A pagamento.

Società anonima italiana case e terreni

SEDE IN TORINO

Capitale L. 500,000 - versato L. 275,000

In conformità dell'art. 6 dello statuto sociale i vecchi azionisti sono invitati a esercitare il diritto di opzione entro il 30 giugno 1923 presso la sede della Società.

Ogni gruppo di 10 azioni vecchie avrà diritto a 18 azioni nuove alla pari.

Il Consiglio d'amministrazione.

14818 — A pagamento

Società armatrice ing. Carlo Camuzzi e C.i

Accomandita per azioni

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 5.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria

I signori soci della Società armatrice ing. Carlo Camuzzi e C.i con sede in Milano, capitale sociale L. 5.000.000, sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, presso la sede sociale, via Cappuccio, n. 11, per il giorno di mercoledì 27 giugno, ad ore 14, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del gerente e dei sindaci sull'esercizio sociale chiuso al 31 marzo 1923.
2. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Comitato di vigilanza, scaduto per anzianità e rieleggibile.
4. Nomina e retribuzione dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori soci dovranno presentare all'ingresso della sala i titoli di azioni al portatore oppure le ricevute provvisorie di deposito per conversione dei titoli a nominativi.

Nel caso l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale i signori soci si intendono convocati in assemblea di seconda convocazione per il successivo giorno 28 giugno, alla medesima ora e luogo e col medesimo ordine del giorno, senza che occorra un secondo avviso di convocazione.

Milano, 14 maggio 1923.

Il gerente
ing. Carlo Camuzzi.

14835 — A pagamento.

Società immobiliare eridanea

Esercizio molini

Anonima

CON SEDE IN ROMA

Amministrazione in Ferrara

Capitale versato L. 30.000

Avviso di convocazione

dell'assemblea straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 giugno 1923, alle ore 15 e in mancanza del numero legale per il successivo giorno 21, alla stessa ora, in Ferrara, presso la sede amministrativa della Società (Borgo San Giorgio) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a lire un milione, anche mediante apporto di beni mobiliari o immobiliari. Deliberazioni relative.
3. Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, occorre depositare le azioni al portatore presso la cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Ferrara, 30 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14833 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA GAZ ED ACQUE

BIELLA

Capitale L. 300.000

Aumento di capitale da L. 300.000 a L. 750.000

Si avvisano gli azionisti che in conformità alla deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti in data 30 dicembre 1922, omologata dal tribunale di Biella con decreto 24 gennaio 1923, saranno emesse n. 4500 azioni da L. 100 caduna pari a L. 450.000 con godimento 1° aprile 1923.

Le azioni sono riservate in opzione agli azionisti in ragione di 3 azioni ogni 2 possedute.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato presso la sede sociale entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso versando l'intero importo all'atto dell'opzione.

Biella, 31 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14834 — A pagamento.

Società anonima di pubblicità italo americana

In liquidazione

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 18 giugno 1923, ore 10, nello studio dell'avvocato Piero Rigone in via Carlo Cattaneo 1, Milano, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio decorso.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Nel caso in cui l'assemblea indetta pel giorno 18 giugno andasse deserta, la seconda convocazione si intende fin d'ora fissata pel giorno successivo alle ore 10 sempre nello stesso luogo.

Il liquidatore
Callerio.

14837 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA

per costruzione di case economiche e popolari in Roma

« Leonardo »

È convocata per il giorno 17 giugno corrente l'assemblea generale straordinaria dei soci della Cooperativa « Leonardo » alle ore 9, in prima convocazione, in un locale gentilmente concesso del R. liceo « Mamiani » in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 217, ed eventualmente in seconda convocazione, alle ore 9.30 dello stesso giorno e nello stesso locale, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Approvazione del regolamento interno.

Roma, 1° giugno 1923.

Il presidente
Paolo Morrone.

14853 — A pagamento.

PROVINCIA DI PIACENZA

Sistemazione strada di Bardi

2 lotti di lavori

Avviso d'asta ad unico incanto ed a termini abbreviati per l'eseguimento dei lavori e delle provviste attinenti:

1° alla sistemazione del ponte sul Rio Corsenna Riccolo;
2° alla sistemazione e consolidamento della Frana del Nevo

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Viste le deliberazioni prese in via d'urgenza in data 8 maggio u. s. nn. 32 e 35, vistate dal R. prefetto con atti 26 maggio u. s. nn. 5516 e 5517, div. 4.

Rende noto:

Alle ore 10 del giorno 14 giugno 1923, per il 1° lotto, ed alle ore 11 dello stesso giorno per il 2° lotto, in una sala degli uffici provinciali, posti nel palazzo al n. 50 di via Garibaldi, avanti al sottoscritto presidente, o ad un suo rappresentante, si addiverrà ad asta a unico incanto, per dare in appalto i lavori sottoindicati per lotti separati.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera a, del regolamento di contabilità generale 4 maggio 1885, n. 3074, cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2,40, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiederà all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandole precedentemente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Il ribasso dovrà farsi sui prezzi indicati nel presente avviso, in misura di un tanto per cento applicabile indistintamente a tutti i lavori, sia a corpo che a misura, e dovrà essere incondizionato ed espresso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'asta sarà definitiva e sarà aggiudicata ogni lotto al miglior offerente, quando anche vi sia un solo concorrente, semprechè si sia superata o almeno raggiunta la cifra di ribasso stabilita nella propria scheda dall'Amministrazione.

L'Amministrazione provinciale si riserva di fissare il giorno della consegna, in relazione alle disposizioni delle superiori autorità.

Per essere ammesso all'asta, ogni concorrente dovrà presentare, non più tardi delle ore 12 del giorno 12 corrente mese:

1° certificato penale e altro di moralità, rilasciato da non più di 4 mesi prima del giorno dell'asta, il primo dal tribunale del luogo di nascita, e il secondo dal sindaco del luogo di domicilio;

2° certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cu-

attesi, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a 6 mesi.

2° dichiarazione in carta libera con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbonsi eseguire i lavori, di aver presa conoscenza delle cognizioni locali, non hè di tutte le condizioni generali e speciali, e di avere giudicati i prezzi nel loro complesso rimunerativi tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, ne pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

Oltre alle condizioni portate dal capitolato generale e speciale d'appalto, ed in quanto non siano ai medesimi contrarie, l'appaltatore sarà vincolato alla piena osservanza di tutte le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1865 allig. *F*, nel capitolato generale e nel regolamento per la contabilità, direzione e collaudazione dei lavori per conto dello Stato.

Colla presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito fatto alla Cassa provinciale, della cauzione provvisoria di cui alla seguente tabella.

Il deliberatario dovrà, prima della stipulazione del contratto presentare il supplente o fideiussore, e provvedere alla regolare costituzione della cauzione definitiva, come è detto nel capitolato, presso la Cassa depositi e prestiti; o dovrà in seguito presentarsi alla divisione amministrativa della Provincia, per la stipulazione del contratto, nel tempo e nei modi prescritti dal capitolato.

Il contratto però non sarà valido se non dopo approvato dalla competente autorità.

I capitolati regolatori dell'appalto trovansi esposti, nelle ore di ufficio, presso la divisione amministrativa della Provincia.

Tutte le spese per l'asta, stipulazione del contratto, registro, bolli, copie ed altro, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione appaltante, sono a carico dell'appaltatore il quale dovrà eleggere domicilio in Piacenza.

Tutto ciò salvo e riservate le disposizioni speciali vigenti a favore delle Società cooperative.

Indicazioni dei lavori

Lotto 1.

Sistemazione del ponte sul Rio Corsenna Piccolo.
Cauzione provvisoria L. 1000.
Importo L. 50.000.

Lotto 2.

Sistemazione e consolidamento della frana del Nevo.
Cauzione provvisoria L. 9000.
Importo L. 178.000.

Piacenza, 1° giugno 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
A. De Francesco.

Il segretario generale
avv. Alberici

14838 — A pagamento.

Ill.mo signor sottoprefetto
DI PINEROLO.

La Società sottosegnata, concessionaria della miniera di grafite denominata « Costagrande Nord » in territorio di Pinerolo e Roletto, circondario di Pinerolo, provincia di Torino, dichiarata scoperta per decreto del Ministero d'agricoltura e commercio in data 23 novembre 1909, concessa con R. decreto 24 gennaio 1911 al signor ing. prof. Giovanni Lost e pervenuta alla Società ricorrente per atto di trapasso del 11 settembre 1916 a rogito notaio Bellingeri di Torino, registrato a Torino il 21 settembre 1916 al n. 875 atti pubblici con L. 391,50, trascritto al tribunale di Savona (sede della Società) al 25 settembre 1916 al n. 230 ed approvato dal Ministero d'agricoltura con nota 16 maggio 1917, n. 1613;

Fa domanda

perchè sia accordata la modificazione dei confini e l'ampliamento della zona di concessione della miniera di grafite « Costagrande Nord » e più precisamente perchè la delimitazione della medesima sia concessa nelle dimensioni come risulta dalla figura geometrica segnata in tratteggi e punti neri e striscia rossa e circoscritta dagli angoli Q. M. N. O. I. P. V. F. nella planisteria relativa ed atti prescritti.

Pinerolo, 23 gennaio 1923.

La richiedente
Società italiana cave e miniere
C. Necco e C.

14817 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

SI RENDE NOTO

che il 6 corr. non avrà più luogo l'esperimento d'asta per la vendita di tre fabbricati di proprietà provinciale in Roma, di cui all'avviso in data 12 maggio u. s., essendo stato rinviato ad altro giorno che verrà annunziato con apposito avviso.

Roma, 2 giugno 1923.

Il segretario generale.

14851 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

Incanto definitivo
per vendita di fondo rurale

Martedì 19 giugno p., alle ore 10,30, in una sala dell'edificio in Parma, via degli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor commissario prefettizio o chi per esso, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare la possessione « Sanseverina » in Copermio di Colorno, dell'estensione complessiva di ettari 82,92.61, pari a biolche 269 e 15[100 sulla messa a prezzo di L. 481,000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio a chi presiederà l'asta la somma di L. 50.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia l'offerta di un solo concorrente e sarà definitiva.

L'aggiudicatario, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, ne. giorni ed ore consueti.

Parma, 29 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

14846 — A pagamento.

REGIA OPERA PIA

Ospedale di San Luigi Gonzaga

TORINO

Incanto volontario

Il 21 giugno 1923, alle ore 10 ant., negli uffici della Regia Opera Pia Ospedale di San Luigi Gonzaga, in Torino, via Garibaldi, numero 23, a ministero del notaio sottoscritto, si procederà all'incanto, col metodo di candela vergine, della casa propria dell'Opera pia in Torino, via Porta Palatina, n. 18, e via Basilica, nn. 12 e 14, al prezzo di L. 140.000, ed alle condizioni tenorizzate nel tiletto 28 maggio 1923.

Torino, 28 maggio 1923.

Vittorio Emanuele Provera
notaio.

14847 — A pagamento.

Provincia di Reggio Calabria

CIRCONDARIO DI PALMI

COMUNE DI JATRINOLI

Lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908

1° AVVISO D'ASTA

in sostituzione di quello pubblicato il 1° maggio corrente perchè errato nel giorno degli incanti per l'appalto dei lavori di riparazioni all'edificio scolastico di Jatrinoli

SI RENDE NOTO

che, alle ore 11 del giorno 23 del mese di giugno p. v. in questo Ufficio municipale, avanti il signor sindaco o suo delegato, e con l'assistenza del sottoscritto segretario del Comune, avrà luogo il 1° esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di riparazioni dello edificio scolastico di Jatrinoli, in base al progetto d'arte redatto dall'ing. sig. Ferrais Giuseppe.

L'asta si terrà col metodo dell'estinzione della candela vergine, con le norme dettate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel capitolato speciale d'appalto, annesso al progetto d'arte sopraccennato, approvato in linea tecnica dall'on. ufficio del Genio civile di Reggio Calabria il 3 dicembre 1921 col n. 9532, e nelle leggi e regolamenti in tale capitolato speciale richiamati.

L'asta si aprirà sulla base della somma di L. 83.290 risultante dal progetto d'arte sopraccennato.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà presentare, o far pervenire a questo ufficio municipale, non più tardi delle ore 11 del giorno precedente a quello fissato per l'incanto i seguenti documenti, redatti sulla competente carta da bollo e, se del caso, debitamente legalizzati.

1° certificato generale del casellario giudiziario;

2° certificato di buona condotta, da rilasciarsi dal sindaco dell'attuale domicilio.

I predetti due certificati debbono essere di data non anteriore a due mesi a quello del presente avviso.

3° certificato di idoneità, di data non anteriore a mesi tre a quella del presente avviso da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto del luogo, ove il concorrente ha eseguito lavori del genere del presente appalto, e per l'importo almeno di L. 50 000 per ciascuna opera, dal quale risulti avere il concorrente dato prova di perizia e sufficiente pratica nell'esecuzione dei lavori.

4° una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Ogni concorrente dovrà inoltre depositare a titolo di cauzione provvisoria, a garenzia dell'asta, la somma di L. 1600.

L'aggiudicatario definitivo dovrà nell'atto della stipula del relativo contratto, che seguirà negli otto giorni successivi al verbale di aggiudicazione, prestare a titolo di cauzione definitiva una somma corrispondente al quinto (venti per cento) dell'ammontare netto dell'appalto, da versarsi nella Cassa dei depositi e prestiti.

La consegna dei lavori da eseguirsi avrà luogo immediatamente dopo la stipula del contratto ed i lavori st ssi dovranno essere completamente ultimati entro il termine di mesi tre a decorrere dalla data del sopraccennato verbale di consegna.

Si eseguiranno pagamenti in acconto a rate di L. 10.000 ciascuna, al netto del ribasso di asta, in base allo stato di avanzamento dei lavori, tenuto presente quanto dispone l'art. 36 del sopraccennato capitolato speciale.

Non si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria se non vi saranno le offerte di almeno due concorrenti.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 11 del giorno 14 luglio p. v.

Tutti gli atti relativi all'appalto sopraddetto sono depositati all'Ufficio municipale, ove resteranno ostensibili a tutti nelle consuete ore di ufficio.

Tutte le spese di asta e contratto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Jatrinoli, 30 maggio 1923.

Il segretario comunale
Francesco Miceli.

Visto: Il sindaco
Muscari Nicola.

14815 — Gratuito.

Comune di Salza di Pinerolo

AVVISO D'ASTA

Il sindaco sottoscritto deduce a pubblica notizia che giovedì 28 giugno p. v., alle ore 10, nella sala di Valle in Pezzero, avrà luogo il primo esperimento d'asta per la vendita dei seguenti due lotti di piante resinose:

1. Numero 403 larici e 307 abeti bianchi nel bosco Conciais in base al prezzo di L. 40.129,20.

2. Numero 99 larici e 940 abeti bianchi nel bosco Ortasse in base al prezzo di L. 48.140 48.

L'asta avrà luogo col mezzo dei pubblici incanti e col sistema della candela vergine.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire dieci per volta.

Il deposito per adire all'asta è di 4000 lire pel primo lotto e di 4500 pel secondo.

I fatali o termine utile per presentare l'aumento del ventesimo sono di 15 giorni.

Le condizioni concernenti la presente vendita, sono ostensibili nella sala municipale predetta, nelle ore d'ufficio.

Pezzero, 29 maggio 1923.

Il sindaco
Genze.

14822 — A pagamento.

PROVINCIA DI AQUILA

COMUNE DI ARISCHIA

Avviso per incanto definitivo a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nell'incanto tenutosi addì 19 del mese di maggio in questo ufficio comunale per l'affitto delle erbe della montagna Chiarino venne l'affitto stesso provvisoriamente aggiudicato coll'aumento di L. 700 sulla somma d'asta di L. 15.000.

Che su tale ultimo prezzo è stata in tempo utile presentata offerta di aumento in grado di ventesimo del 5 0[0 per cui l'ammontare di detto affittamento venne da L. 15,700 aumentato a L. 16.485.

Dovendosi ora procedere su quest'ultimo prezzo ad un nuovo definitivo incanto a senso dell'art. 97 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, si avverte il pubblico che tale incanto avrà luogo in quest'ufficio comunale alle ore 11 del giorno 8 giugno 1923 avanti il signor sindaco o a chi per esso col metodo della candela vergine e sotto tutte le condizioni stabilite col precedente avviso del giorno 7 del mese di maggio ultimo scorso.

In questo nuovo esperimento d'asta si farà luogo all'aggiudicazione definitiva anche con un solo offerente purchè venga migliorata l'offerta suindicata fatta in grado di ventesimo.

In mancanza di offerte l'affitto resterà definitivamente aggiudicato all'offerta dell'aumento suaccennato fatto in grado di ventesimo.

Arischia, 28 maggio 1923.

Il sindaco ff.
G. Perella.

Il segretario comunale
F. Cavalli.

14823 — A pagamento.

SI RENDE NOTO

che nelle aste sperimentate nel dì 19 maggio corrente si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria, a favore di Nocerino Alfonso, del 1° lotto, cioè giardino, due vani e scantinato, alla via Piscopia n. 13, in Torre del Greco, per il prezzo di L. 8600.

Del 4° e 9° lotto, cioè bottega, ammezzato, retrostanza, tre vani e stalluccia, e quartino al 2° piano di tre stanze, saletta e cucina, a favore di Mazza Umberto, Giuseppina e Domenico, pel prezzo complessivo di L. 42.500, e del 6° lotto, cioè quartino di una stanza e cucina al 1° piano, in detta via, a favore di Carannante Luigi, per il prezzo di L. 6100.

I fatali scadranno il giorno 21 giugno 1923, alle ore 12, entro il qual termine potranno essere fatte offerte di ventesimo, ai patti e condizioni di che nel capitolato 29 aprile 1923, depositato presso il notaio Sorrentino di Torre del Greco.

Torre del Greco, 28 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Avv. Antonio Ariola.

14825 — A pagamento.

PROVINCIA DI AQUILA

Comune di Arischia

Avviso per aumento di ventesimo
a termini abbreviati

A seguito dell'incanto tenutosi in quest'ufficio comunale in data d'oggi conformemente all'avviso d'asta del giorno 11 maggio 1923.

La vendita del taglio del bosco Chiarino venne deliberato provvisoriamente come appresso:

Lotto 1° per la somma di L. 28.325.
Lotto 2° id. L. 59.575.
Lotto 4° id. L. 31.450.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in aumento delle dette presunte somme di deliberamento, le quali non potranno essere rispettivamente inferiore al ventesimo e dovranno essere accompagnate dai depositi prescritti col suddetto avviso, scade alle ore 14 del giorno 8 giugno p. v.

Tali offerte potranno essere fatte oralmente alla segreteria comunale, oppure per iscritto su carta bollata da L. 2: ove più offerte fossero presentate, sarà prescelta la migliore, e, se eguali, quella rassegnata prima.

Presentandosi in tempo utile offerte ammissibili, si procederà a nuovi definitivi incanti sui prezzi variati con dette offerte nel giorno e nel modo che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi nessuna offerta in grado di ventesimo le vendite resteranno definitivamente aggiudicate ai deliberatari provvisori per le somme suindicate.

Arischia, 29 maggio 1923.

Il sindaco ff.
G. Beccia.

Il segretario comunale
F. Cavalli.

14821 — A pagamento

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 21 giugno 1923, alle ore 11, innanzi al sottoscritto commissario prefettizio dell'Ospedale Agostino Maresca, e sulla sede dell'Amministrazione in via Salvatore Noto n. 1, in Torre del Greco, si procederà alla vendita ad asta pubblica, in duplice esperimento, dei seguenti immobili, siti in Torre del Greco:

Lotto 1.
Basso interno alla via Piscopia n. 13.
Prezzo di base L. 4000.

Lotto 2.
Bottega, retrostanza, ammezzato, ivi.
Prezzo di base L. 10.000.

Lotto 3.
Due vani e cucinetta, ivi.
Prezzo di base L. 8000.

Lotto 4.
Quartino al 1° piano di cinque vani e cucina, ivi.
Prezzo di base L. 28.000.

Lotto 5.
Quartino al 2° piano di due stanze, saletta e cucina con terrazza, ivi.
Prezzo di base L. 15.000.

Lotto 6.
Un vano a pianterreno e uno a 1° piano, in detto Comune, al vico Giardino Trotti n. 8.
Prezzo di base L. 4000.

Lotto 7.
Quartino di due stanze e cucina a 2° piano con terrazzina, ivi.
Prezzo di base L. 12.000.

Patti e condizioni come dal capitolato 29 aprile 1923, depositato presso il notaio Sorrentino in Torre del Greco.

Torre del Greco, 28 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
avv. Antonio Ariola.

14826 — A pagamento.

COMUNE DI PRAZZO (Cuneo)

Vendita di piante

Essendo stato fatto l'aumento del vigesimo, si fa noto che il giorno 14 giugno prossimo, alle ore 14, in questa sala comunale avrà luogo il secondo e definitivo incanto a candela vergine a norma del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la vendita dei tre lotti di piante martellate nella selva di questo Comune.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 42.347 per il 1° lotto, di lire 50.967 per il 2° e di L. 78.300 per il 3°, e per adirvi occorre un deposito di L. 1000 per il lotto 1°, di L. 5000 per il 2° e di L. 8000 per il 3°.

Il capitolato è visibile nella segreteria comunale.

Prazzo, 28 maggio 1923.

Il sindaco
Olivero.

14829 — A pagamento.

COMUNE DI RUVIANO

Avviso

di secondo esperimento d'asta a termini abbreviati per la vendita del legname esistente nella 4ª sezione del bosco « San Vincenzo »

Il sottoscritto segretario comunale

RENDE NOTO

che essendo andato deserto l'incanto notificato con bando 15 maggio 1923 ed inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 18 maggio corrente, per la vendita del legname esistente nella 4ª sezione del bosco « San Vincenzo », nel giorno 11 giugno corrente anno, alle ore 10 antimeridiane, in questo ufficio comunale, si terrà dinnanzi al commissario prefettizio un secondo esperimento alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso sopra richiamato.

Si addiverrà all'aggiudicazione definitiva anche in confronto di un solo concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno col mezzogiorno del 25 giugno 1923.

Ruviano, 29 maggio 1923.

Il segretario
M. Frola.

Visto: Il commissario prefettizio
Matteis.

14811 — A pagamento.

COMUNE DI PERLOZ

Provincia di Torino

CIRCONDARIO DI AOSTA

Avviso di primo esperimento d'asta

Vendita di piante

Il giorno 20 giugno 1923, alle ore 10, nella sala consigliare si

procederà ad un primo esperimento d'asta col metodo dell'estinzione della candela vergine per la vendita di n. 1136 piante di larice sito nei boschi Nero e Chavanne.

Prezzo di base L. 52.007,89.

Per concorrere all'asta si dovrà fare un deposito preventivo di L. 5200,78.

I fatali per l'offerta di aumento del ventesimo scadono il 5 luglio 1923.

Il capitolato è visibile nella sala comunale nei giorni ed ore di ufficio.

Perloz, 18 maggio 1923.

Il sindaco
M. Inglair.

14842 — A pagamento.

COMUNE DI ENEGO

Avviso d'asta

a termini abbreviati di giorni 8 con aggiudicazione definitiva per la vendita di n. 12 lotti di legname d'abete

SI RENDE NOTO

che nel giorno di martedì 12 giugno p. v., alle ore 9 ant., nell'ufficio municipale, davanti al sottoscritto o chi per esso, si procederà all'asta con definitiva aggiudicazione per la vendita dei lotti di legname descritti nel sottoposto elenco.

AVVERTENZE

1. L'asta avrà luogo per candela verigne separatamente per ciascun lotto e seguirà con aggiudicazione definitva, sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, art. 86 let. A, e articolo 89.

S'intenderà deserta ove non si presentassero almeno due concorrenti.

2. Il prezzo a base d'asta per metro cubo e per ciascun lotto è quello riportato nell'elenco sottoposto.

La quantità di metri cubi esposta per ciascun lotto s'intende largamente approssimativa.

I deliberatari sono obbligati ad accettare i quantitativi risultanti dalla utilizzazione anche se inferiori fino alla metà o superiori fino al doppio del quantitativo presunto per ciascun lotto diritto a reclami e con rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento per danni eventuali.

3. L'aggiudicazione come sopra si disse, seguirà seduta stante, lotto per lotto, a chi avrà fatta la migliore offerta in aumento ai prezzi unitari di base.

4. Ogni aspirante all'asta dovrà effettuare un deposito presso il tesoriere comunale pari al 20 0/0 del presunto importo di ogni lotto a garanzia dell'offerta e delle spese d'asta.

Tale deposito sarà fatto in moneta legale e corrente o in titoli dello Stato calcolati al valore corrente di borse.

La prova del deposito stesso sarà presentata a parte e contemporaneamente all'offerta.

Esperita l'asta verranno restituiti i depositi ai non aggiudicatari, mentre quelli dei deliberatari verranno trattenuti fino alla stipulazione del definitivo contratto.

5. La cauzione definitiva a garanzia del contratto da prestarsi a favore del Comune prima della stipulazione del contratto resta fissata in un decimo del valore del legname aggiudicato e sarà versata alla Cassa depositi e prestiti a cura del deliberatario.

Tale cauzione dovrà essere in numerario, o in biglietti di Stato o in biglietti di Banca accettati come denaro nelle Casse dello Stato, o in rendita italiana del Debito pubblico al portatore calcolato al valore corrente.

Ogni aggiudicatario dovrà pure presentare all'atto della stipulazione del contratto non meno di due fidejussori benevisi solventi.

6. Ogni aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione de formale definitivo contratto entro quindici giorni dalla avvenuta aggiudicazione, o subito dopo eseguita la misura delle piante acquistate.

Qualora per causa qualsiasi dipendente dal deliberatario la stipulazione non potesse aver luogo al termine fissato, egli perderà il deposito fatto all'asta o questa potrà essere rinnovata a suo spese e pericolo.

7. Il pagamento del prezzo del legname deliberato verrà effettuato in Cassa del tesoriere comunale in tre rate eguali scadenti: la 1ª entro otto giorni dalla consegna; la 2ª e rispettivamente la 3ª entro cinque e dieci mesi dalla consegna stessa.

L'acquirente però non potrà asportare dal bosco nessuna quantità di legname, se non sia prima effettuato il pagamento in proporzione dell'asporto.

8. Le spese d'asta e di contratto, una somma pari al 5 0/0 del valore di ogni lotto, salvo conguaglio.

9. Il capitolato d'appalto e gli atti relativi sono ostensibili nell'Ufficio municipale nei giorni e nelle ore d'ufficio.

ELENCO DEI LOTTI

Lotto 1.

Bustolae-Posternon, mc. 222.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 35.
Importo pel lotto a base d'asta L. 7770.
Deposito per aspirare all'asta L. 1554.

Lotto 2.

Bustolae-Posternon, mc. 225.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 50.
Importo del lotto a base d'asta L. 12.250,
Deposito per aspirare all'asta L. 2250.

Lotto 3.

Solivo Ronchetto, mc. 266.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 54.
Importo del lotto a base d'asta L. 14.364.
Deposito per aspirare all'asta L. 2872.

Lotto 4.

Val del Pidocchio, mc. 308.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 60.
Importo del lotto a base d'asta L. 18.480.
Deposito per aspirare all'asta L. 3695.

Lotto 5.

Scaltrini Pozzotto, mc. 239.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 68.
Importo del lotto a base d'asta L. 16.252.
Deposito per aspirare all'asta L. 3250.

Lotto 6.

Frattine-Lastoni, mc. 232.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 60.
Importo del lotto a base d'asta L. 13.920.
Deposito per aspirare all'asta L. 2784.

Lotto 7.

Val delle Stade - Busa Lorenzo, mc. 250.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 47.
Importo del lotto a base d'asta L. 11.750.
Deposito per aspirare all'asta L. 2350.

Lotto 8.

Orto Forestale - Busa Schioso, mc 270.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 60.
Importo del lotto a base d'asta L. 16.200.
Deposito per aspirare all'asta L. 3240.

Lotto 9.

Solivo Campocavallo, mc. 220.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 40.
Importo del lotto a base d'asta L. 8800.
Deposito per aspirare all'asta L. 1760.

Lotto 10.

Posterno Campocavallo, mc. 200.
Prezzo per mc. a base d'asta 50.
Importo del lotto a base d'asta L. 10.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 2000.

Lotto 11.

Castelloni San Marco, mc. 300.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 27.
Importo del lotto a base d'asta L. 8100.
Deposito per aspirare all'asta L. 1620.

Lotto 12.

Maregne, mc. 650.

Prezzo per mc. a base d'asta L. 15.

Importo del lotto a base d'asta L. 9750.

Deposito per aspirare all'asta L. 1950.

Enego, 23 maggio 1923.

Il sindaco
cav. Stefano Bertizzolo.

Il segretario capo
cav. G. Cappellari.

14852 — A pagamento.

Municipio di Torricella Sicura

Avviso d'appalto ad unico incanto

SI RENDE NOTO

che nel giorno 21 giugno 1923, alle ore 10, nell'ufficio comunale di Torricella Sicura, innanzi al sottoscritto, o chi per esso, avrà luogo l'asta pubblica per i lavori di costruzione del serbatoio dell'acquedotto del capoluogo e delle fontane per le frazioni Colle, Ioanella, Casanova, Pastignano, Poggio Valle, Borgonovo e San Felice per il complessivo importo di L. 200.541 di cui L. 23.541 pel serbatoio e L. 177.000 per le fontane, giusto risulta nella stima dei lavori di cui ai progetti dell'ing. sig. Alfonso De Albentiis regolarmente aggiornati nei prezzi ed approvati dalle autorità superiori.

Detti atti sono depositati presso l'ufficio della segreteria comunale insieme con i capitolati e disegni che dovranno far parte integrante del contratto, visibili tutti i giorni non festivi nelle ore d'ufficio.

L'asta avrà luogo col sistema delle offerte segrete, ai sensi del l'art. 87 lett. A del regolamento generale di contabilità dello Stato 4 maggio 1885, da presentarsi all'autorità presiedente, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità medesima per mezzo di posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede l'incanto.

Le offerte debbono essere fatte in carta da bollo di L. 2.40 debbono essere firmate per esteso e debbono indicare: il nome cognome e domicilio, il ribasso percentuale che si intende fare sul suindicato prezzo di base, espresso in cifre, e in lettere, la data, e la esplicita dichiarazione di essere a sua conoscenza dei capitolati generali e speciali del progetto e degli atti in esso allegati.

Qualunque offerta redatta non in conformità delle suaccennate prescrizioni, non sarà ritenuta valida.

I lavori devono essere compiuti entro il termine di mesi sei dalla data del verbale di consegna, salvo congrua proroga in caso di forza maggiore riconosciuta dall'ingegnere direttore di lavori.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti devono esibire i seguenti documenti:

1° il certificato di moralità e penalità di data non anteriore ai tre mesi da quello fissata per l'asta, rilasciati il primo dal sindaco del luogo, ed il secondo dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

2° certificato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto nei 6 mesi anteriori alla data del presente avviso, comprovante che l'aspirante abbia dato prova di capacità nel disimpegno di consimili lavori;

3° la ricevuta del tesoriere comunale, da cui risulta che siasi eseguito, il deposito di L. 9000 a garanzia provvisoria dell'offerta e delle spese d'asta e di contratto, la quale somma sarà restituita immediatamente ai non deliberatari.

Tale deposito potrà anche essere eseguito all'atto dell'asta direttamente al presidente.

La cauzione definitiva, stabilita nell'ammontare di un ventesimo del prezzo di delibera, dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti, in contanti, in cartelle, o in titoli garantiti dallo Stato, entro 12 giorni dall'aggiudicazione, nel qual termine l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quando anche vi sia un solo concorrente.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di bollo, di contratto, di registro ed altri accessori sono a carico dell'aggiudicatario.

Torricella Sicura, 26 maggio 1923.

Il sindaco
F. Censoni.

Il segretario
Cappelletti.

14844 — A pagamento.

Comune di Riposto

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 18 del mese di giugno 1923, alle ore 10, nell'ufficio comunale, avanti al sindaco o chi per esso, si procederà all'appalto ad unico incanto dei lavori di completamento del palazzo municipale in base al progetto 8 aprile 1922 dell'ufficio tecnico municipale.

Il prezzo d'asta è di L. 424.912 02.

L'asta avrà luogo col metodo della busta segreta, osservate le formalità stabilite dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per essere ammessi a concorrere all'aggiudicazione delle opere occorre produrre:

a) certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto, e cioè di non oltre tre mesi, dalla autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) certificato rilasciato da non oltre sei mesi da un ingegnere di ufficio del Genio civile, confermato dal prefetto, il quale accerti che l'aspirante o la persona che sarà incaricata in sua vece di dirigere i lavori, sia capace ed idonea per l'eseguimento e la direzione di detti lavori da appaltare; che ha eseguito opere della stessa natura ed importanza, indicandole e specificandone l'importo, e l'Ente per conto del quale sono state eseguite sotto l'alta sorveglianza di un ufficio del Genio civile, e se hanno dato luogo a liti o meno.

Non sono ammessi a concorrere agl'incanti quegli individui che in altre imprese abbiano dato prova di negligenza o di mala fede verso le pubbliche Amministrazioni o verso privati.

c) dichiarazione scritta o sottoscritta in cui l'aspirante dichiari di aver preso visione dei luoghi nei quali dovrà essere costruita l'opera e di averli trovati corrispondenti alle condizioni di progetto.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno provare di aver depositata alla tesoreria comunale la somma di L. 13.000 in danaro, o in titoli di Stato al portatore, calcolati al valore in corso nel giorno di deposito.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto entro il termine di un mese, decorrendo dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza.

All'atto della stipulazion dovrà prestare una cauzione di L. 22.000 in denaro o in titoli dello Stato al valore in corso.

Tutte le spese d'asta e di contratto, di registro, bollo e copie, sono a carico dell'aggiudicatario.

Si gli offerenti che l'aggiudicatario dovranno eleggere domicilio legale in questo Comune.

Il capitolato e i documenti tutti dell'asta sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

Riposto, 28 maggio 1923.

Il segretario comunale
R. Scrivo.

Visto: il sindaco
D. Caltabiano

14843 — A pagamento.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Decisione sul conto giudiziale complementare della gestione del signor Ferdinando Daneo Regio Console in San Francisco per gli esercizi 1911-12, 1912-13, 1913-14 e 1914-15.

LA CORTE DEI CONTI
Sezione III

Uditi alla pubblica udienza del 30 novembre 1922 il Referendario delegato, il procuratore generale e l'avv. Vincenzo Riccio procuratore del Daneo;

Visto il conto e i documenti che lo corredano;

Ha ritenuto in fatto quanto segue:

In seguito a voci d'irregolarità attribuite ad alcuni Regi Consoli negli Stati Uniti dell'America del Nord fu nel 1920 disposto dal Ministero per gli Affari Esteri una inchiesta, che condot-

ta dal comm. Faraforni conclude per l'esistenza di dette irregolarità, tra le quali quella di applicare illegalmente la tassa per copia ad atti che per l'innanzi erano stati sottoposti alla tassa per legalizzazione;

In altri termini si producevano al Consolato gli atti redatti dai notai pubblici americani in duplo, dei quali uno tassavasi per copia restituendosi al richiedente e l'altro si conservava, non depositava, nel Consolato. Si applicava così l'art. 83 della tariffa consolare cioè la tassazione per copia che importava una minore spesa della tassazione di legalizzazione (art. 71) ed una percentuale del 10 per cento allo Stato invece di quella dell'85 per cento. I Consoli furono deferiti al Consiglio di disciplina e di amministrazione, ma questo sospese di provvedere in attesa del giudizio contabile della Corte dei Conti.

Tra i Consoli ai quali si attribuivano tali irregolarità è il Console Ferdinando Daneo che rese i normali conti per l'Ufficio di San Francisco per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 31 marzo 1915 quali conti furono approvati da questa Sezione con le decisioni 3 dicembre 1914 e 8 aprile 1915, 20 gennaio 1916, 31 gennaio 1918 e 13 giugno 1918 — ad esso Daneo il Ministero per gli Affari Esteri ha fatto notificare un conto complementare per il detto periodo quale conto porta nelle riscossioni la somma di 9514,16 lire, nulla nei versamenti e chiude quindi con un debito del Console per L. 9514,16. Il Ministero con posteriore nota diretta alla Procura Generale presso questa Corte afferma che il Daneo tassò gli atti dei notai pubblici americani applicando il diritto di copia (art. 83 della tar. cons.) mentre avrebbe dovuto applicare il diritto di legalizzazione (articolo 71 stessa tariffa); che tale irregolare applicazione della tariffa causò una doppia conseguenza dannosa per l'Erario; a) applicazione di un diritto di L. 7,50 inferiore a quella di legalizzazione che è di L. 10; b) attribuzione all'Erario del 10 per cento anzichè dell'85 per cento. Soggiungeva il Ministero che il conto comprendeva soltanto le somme che l'Erario avrebbe dovuto percepire (85 per cento anzichè 10 per cento) su quelle effettivamente riscosse o che no sono state calcolate, le somme perdute dallo Stato per minori diritti riscossi e che, a rigor si sarebbero dovute anch'esse a tribuire al danno.

Il Console firmò il conto complementare con la seguente riserva « che l'esercizio 1911-12 imputabile alla mia gestione so per il periodo 12 febbraio 19[illegible] 1 luglio stesso anno e che l'esercizio 1914-15 per il periodo 1 l[uglio] 1914-20 marzo 1915 ».

Inoltre il Daneo con no[ta] 28 ottobre 1921 nel restituire una copia del conto compleme[n]tare che egli dichiara di av[er] firmato a riconoscimento dell'a[ddebito] sotto la riserva di c[ui] sopra, formula deduzioni in s[ua] difesa riportandosi anche ad a[l]tro esposto, in atti, già da l[ui] inviato al Cons. di disciplina amministrazione, egli espone cl[he] quando nel febbraio 1912 giun[to] nel Consolato di S. Francis[co] trovò che ivi vigeva il sistema i[r]regolare della copia per tutti g[li] atti pubblici non riservati [al] Consolato. Giudicando il sist[e]ma dannoso per l'Erario e n[on] conforme alle disposizioni di le[g]ge, perchè la legalizzazione deg[li] atti era necessaria dovendo fa[r] essi fede in Italia, dispose pe[r] la graduale abolizione del sist[e]ma per gli atti notarili propri[a]mente detti e mantenne la ta[s]sazione per copia sopra i soli at[ti] di chiamata ricevuti da nota[i] perchè gli atti stessi, dei qua[li] si tratteneva una copia in Con[solato] pur non legalizzandol[i] non dovevano far fede in Itali[a] mentre erano utilissimi in Ame[rica] e perchè il sistema riusci[va] meno oneroso per gli emi[granti].

Con memoria del 21 corr. il Daneo sviluppa e completa le sue deduzioni facendo rilevare che la tassazione per copia fu introdotta da altri Consoli e che il sistema non fu arbitrario ma diretto a garantire gli emigranti che non avrebbero più potuto, in caso di bisogno, rintracciare gli originali degli atti di chiamata mancando i notai pubblic[i] Americani di archivio che si ri[s]parmiava agli emigrati una mag[gior] spesa che non vi fu dann[o] dell'Erario perchè le circolar[i] ministeriali raccomandavano una sola tassazione degli atti di chiamata, ciò che fu fatto dai Consoli senza violazione delle norme [in] materia, in quanto nelle istru[zi]oni del 27 gennaio 1880 consen[ti]vasi persino il rilascio di c[opia] [d]a di uno originale non depos[ita]to in consolato — che se vi f[u er]rore nell'applicazione delle t[ariffe] [ess]o esso non è imputabile [ai C]onsoli i quali chiesero insiste[nte]mente il parere del Ministe[ro] a questo proposito, domand[a] [ch]e che la Corte nel giudica[re] [te]nga presente il rapporto [.. m]arzo 1919 del Console Triton[e].

Conclude chiedendo:

1. Che la Corte dichiari gi[ust]a la tassazione adottata da e[sso] Console Daneo.

2. Che (ove la Corte riteng[a e]sservi stato errore voglia rit[ene]rlo errore d'interpretazione [e di]chiari esso Console Daneo n[on es]ser tenuto a refusione di sort[e].

3. In via subordinata che r[ite]nendosi la responsabilità di e[sso] convenuto sia questa ridott[a in] considerazione della buona f[ede] di esso Console e del fatt[o ch]e dal computo Ministeria[le d]ebbono esser detratti i perio[di di] cui sopra.

Il Ministero riguardo alle r[ise]rve fatte dal Daneo circa i du[e pe]riodi in cui non avrebbe rett[o il] Consolato di S. Francisco f[a o]sservare che se il Console giu[nse] in residenza e ne partì nell[e e]poché da esso dichiarate, tu[tta]via per ragioni contabili i pr[ove]nti dal 1. gennaio 1920 al 3[1 m]arzo 1915 furono tutti liquidat[i a] favore del Daneo, sicchè quest[i n]e deve ora rispondere.

Alla pubblica udienza l'avvo[c]ato Vincenzo Riccio procurato[r]e del convenuto, illustrate am[pi]amente le deduzioni del Da[n]eo, si riporta alle già prese con[c]lusioni.

Il Procuratore generale, soste[n]uta la responsabilità del Da[n]eo e dichiarato che non è pos[s]ibile per la speciale struttura [d]ei conti normali dei Consoli ac[c]ogliere l'eccezione del convenu[to] riguardo i due brevi period[i r]iferentesi al primo e all'ultim[o t]rimestre di gestione, conclud[e p]erchè il Console Daneo quale ti[t]olare dell'Ufficio Consolare d[i] S. Francisco sia condannato a [p]agamento:

a) circa gli atti di chiamata [d]ell'intiero diritto da lui riscos[s]o come indebitamente percet[t]o verso gli interessati in virt[ù d]ell'esenzione concessa dall'arti[c]olo 5 della legge 31 gennai[o] 1901, n. 23 sull'Emigrazione;

b) Circa tutti gli atti dei pubblici notai vistati per conformità all'originale, dell'intiero danno risentito dallo Stato sia per applicazione dell'art. 83 della [t]ariffa Consolare in luogo di [q]uella dell'art. 71 della stessa tariffa che fissava un maggior diritto, sia per aver trattenuto una [p]ercentuale di compenso superiore a quella spettantegli.

In via subordinata e quando [l]a Sezione ritenga applicabile lo [a]rt. 67 della legge di contabilità dello Stato, che sia riconosciuto che l'applicabilità stessa [n]on può essere ammessa se non [c]on l'esclusione degli atti di espatrio e nella differenza per lo [i]mporto lordo della tassa fissata [d]all'art. 71 e di quella normale [f]issata dall'art. 83 della tariffa [C]onsolare.

Che il Daneo sia condannato [a]lle spese del giudizio e agli interessi delle somme dovute:

Considerato in Diritto:

Che l'errata tassazione di atti [r]iguarda, come desumesi dalla [d]iversa dizione riportata negli elenchi trimestrali di percezione; [a]) atti pubblici propriamente [d]etti; b) atti di chiamata o di espatrio; che il Daneo, mentre riconobbe ogni addebito fatto gli salvo la riserva per i due noti periodi sia con l'accennata [d]ichiarazione apposta da lui in [c]alce al conto complementare, [s]ia in modo anche più esplicito, [c]on la citata lettera del 28 ottobre 1921 ha mostrato posteriormente con la sua memoria del 21 ottobre 1922 di non mantenere il riconoscimento dato.

Che in quanto all'applicazione della tassazione di cui all'art. 83 della tariffa consolare nei riguardi degli atti pubbl. propriamente detti redatti da notai americani, atti che rappresentano quasi un terzo delle partite in contestazione, non può sorgere alcun dubbio che la tassazione stessa sia stata male applicata; [n]on potevano i Consoli per gli [a]rticoli 55 della legge Consolare e 203 relativo regolamento rilasciare copia di atti non redatti in Cancelleria o ivi non regolarmente depositati; l'illegalità della tassazione fu riconosciuta [s]ebbene per altro motivo del resto ugualmente giusto, dal Daneo stesso nel suo esposto, già accennato indirizzato al Consiglio di amministrazione e di disciplina nel quale esposto dichia-

rava anche di essersi adoperato perchè tale illegalità cessasse;

Che riguardo all'applicazione della tassa dell'art. 83 sugli atti di chiamata è da tener presente che nell'epoca in cui il Daneo resse il Consolato di S. Francisco le disposizioni ... la tassazione degli atti di chiamata consistevano nell' « avviso » 31 marzo 1903, nel quale si faceva presente ai Consoli che gli atti suddetti dovevano tassarsi in base agli articoli 32 o 37 della tariffa (L. 9), e nella circolare 13 aprile 1906, n. 6, nella quale si dichiarava quali tra gli atti di chiamata non fossero tassabili come esenti per la legge sull'emigrazione e quali fossero soggetti alla tassazione per l'art. 71 (lire 10).

Che quindi poteva essere ammissibile equivocare in tale epoca tra l'applicazione della tassa di lire 9 o di L. 10 o, magari, la registrazione gratuita, ma nessuna disposizione autorizzava i Consoli a seguire, contro il disposto degli articoli 55 della legge e 203 del Regolamento consolare, quell'artificioso sistema per il quale, tra il vantaggio di tutti, il solo Stato perdeva quasi interamente i suoi proventi.

Che il convenuto desume dal disposto della circolare n. 85 del 27 gennaio 1880 che fosse legittima la tassazione di copie di atti pubblici fatte dalle parti e za il previo disposto dell'originale in cancelleria, ma evidentemente questa circolare riguardava soltanto la spettanza ai Consoli del diritto su copie fatte materialmente dai richiedenti per risparmio di tempo, ma non intendeva, come del resto non poteva, autorizzare copie di atti che contemporaneamente non si depositassero in Cancelleria.

Che nessun valore a dirimere la responsabilità del Daneo può avere la ragione da lui addotta per aver mantenuto la tassazione per copia degli atti di chiamata, cioè la maggiore tutela degli emigranti i quali, non avendo i notai americani archivio di sorta, avrebbero trovato nella custodia dell'atto presso il Consolato una garanzia verso gl'impegni assunti dai chiamanti: infatti ove si fosse voluto realizzare lo scopo di tutelare gl'interessi degli emigranti, questo scopo si sarebbe potuto ottenere col sottoporre alla legalizzazione uno dei dupli presentati e col mantenere l'altro in custodia, omettendo così di effettuare un piccolo sgravio a favore dell'emigrante ma non ammettendo una illegalità e non danneggiando di molto l'Erario.

Che neppure può addursi a propria discolpa dal Daneo di non aver egli avuto per tale irregolarità appunto alcuno dal Ministero e da questa Corte che ri vedevano le contabilità. Entrambi i dicasteri non potevano essere in grado di rilevare la vera portata dell'artificiosa tassazione dal solo esame delle annotazioni riportate con frasi brevi e generiche sugli elementi trimestrali uniti alle contabilità stesse;

Che non appariscono strettamente attinenti alla causa i motivi dedotti dal Daneo riguardo all'operato del Ministero negli anni posteriori alla sua gestione operato che egli afferma in certo contraddittorie per le disposizioni date e per gli schiarimenti non tempestivamente forniti ai Consoli richiedenti e quindi la Corte non ritiene utile di accogliere la domanda del convenuto di richiedere il rapporto Tritoni del 1919.

Che non si può riconoscere fondata l'affermazione della Procura Generale che non dovevano, in forza dell'art. 5 della legge sull'emigrazione, esser tassati tutti gli atti di chiamata, perchè mentre questi atti non possono considerarsi a rigore e sempre come necessari al rilascio del passaporto hanno altresì un contenuto di interesse puramente personale, d'altra parte nel dubbio della legge e di fronte alle disposizioni della sopra ricordata circolare 13 apr. 1906, n. 6, non poteva il console esimersi dal tassare gli atti di chiamata relativi agli emigranti non soggetti ad essere respinti ai porti d'imbarco;

Che nei riguardi del Daneo la Sezione deve riconoscere come egli sia stato indotto alla continuazione dell'illegale sistema dal fatto del suo predecessore che lo introdusse nel Consolato, come egli abbia fatto cessare, e di ciò si hanno le prove nelle contabilità allegate in atti quasi interamente entro i primi due trimestri la tassazione per copia degli atti pubblici propriamente letti e come, infine, abbia potuto credere conveniente nell'interesse dell'emigrante continuare a tassare per copia gli atti di chiamata:

Che per queste ultime considerazioni la Sezione ritiene che l'operato del danno debba essere riguardato come errore professionale;

Che se il concetto di errore professionale esclude l'obbligo del Daneo di rifondere il maggior danno dato allo Stato per i diritti riscossi in meno e quindi scagiona il convenuto dalla maggior richiesta formulata dalla Procura Generale, non vale a dispensare il Console dal rispondere dell'illegalmente percetto, perchè trattasi di un indebito arricchimento del Daneo a carico dello Stato;

Che per lo speciale meccanismo dei conti degli agenti consolari essendo stati i proventi di tutti i trimestri ai quali si riferisce il conto complementare, che riguarda la gestione dal 1. gennaio 1912 al 31 marzo 1915, versate nel conto corrente del Daneo, non può accogliersi la domanda di questo di essere esonerato per i due brevi periodi 1. gennaio-4 febbraio 1912 e 20-31 marzo 1915.

Che risultando dall'esame dei documenti allegati al conto che l'indebito percetto dal Daneo non ammonta alla somma di lire 9514,16 portata nel conto, ma alla somma di lire 9182,80 la condanna del Daneo deve pronunziarsi per quest'ultima somma;

Che le spese seguono la soccombenza;

Per questi motivi

Pronunziando definitivamente in parziale difformità dalle conclusioni del Procuratore Generale, condanna il sig. Ferdinando Daneo già Console di S. Francisco al pagamento a favore del Ministero per gli Affari Esteri della somma di lire 9182,80 (lire novemila cento ottantadue e cent. ottanta), oltre gl'interessi legali sulla somma dalla notificazione di questa decisione e le spese del giudizio che si liquidano in lire ventiquattro (L. 24) compreso l'originale della decisione medesima.

Roma, 4 gennaio 1923.

Il Presidente ff.
Mazzoccolo.

Vicario - Mazio - Lupinacci - Mattei, relatori.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente al Ministero Pubblico di darvi assistenza a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita questa prima copia in forma esecutiva a richiesta del signor Procuratore Generale e nell'interesse dell'Erario dello Stato.

Dalla Segreteria della Corte dei Conti.

Roma, addì 16 gennaio 1923.

Il segretario generale
Gisci.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di notificazione a richiesta del Ministero degli Affari Esteri, come da Nota 26 aprile 1923, n. 106876.

Dalla Segreteria della Sezione III.

Roma, addì 28 aprile 1923.

Il Referendario
Segretario della Sezione
Gisci.

Sull'istanza del Ministero degli Affari Esteri in persona di S. E. il Ministro pro tempore domiciliato elettivamente in Roma presso la R. Avvocatura Generale Erariale in via Cola di Rienzo n. 28.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla Corte di Cassazione di Roma, ho col presente atto, del quale ho rilasciato copia, notificato e dato copia ai sensi dell'articolo 142 C. P. C., al signor Ferdinando Daneo già Console a S. Francisco, ed oggi R. Console generale in Algeri, della superiore decisione 4 gennaio 1923, pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione II, e spedita in forma esecutiva.

Tanto perchè esso intimato ne abbia piena e legale scienza e con rilascio di una copia al Ministero Pubblico presso il Tribunale di Roma, un'altra copia l'ho fissa alla porta esteriore della Corte dei conti, ed infine una copia l'ho rilasciata per la inserzione alla Direzione del Giornale degli Annunzi giudiziari.

La presente copia conforme ho inserito nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia di Roma, nei modi di legge.

Roma, 17 maggio 1923.

L'ufficiale giudiziario
Lorenzo Fornari.

14653 - A credito.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate.